

Evoluzione della disciplina e delle tecniche d'iscrizione in bilancio delle "imposte anticipate"

Rassegna Tributaria, 2 / 2000, p. 417

Evoluzione della disciplina e delle tecniche d'iscrizione in bilancio delle "imposte anticipate"

Paola Tarigo

Riferimenti

Codice Civile Art. 2082

Codice Civile Art. 2425

Codice Civile Art. 2426

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Art. 4

SOMMARIO: 1. La nozione di "imposta anticipata": sua esclusiva riferibilità agli effetti fiscali differiti attivi connessi a differenze temporanee tra valori degli elementi patrimoniali e corrispondenti valori fiscali - 2. L'evoluzione dottrinale degli anni ottanta nel senso del riconoscimento di un obbligo di rilevazione contabile della fiscalità differita - 3. L'utilizzo, negli anni ottanta e novanta, dei principi contabili ai fini dell'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate: le prescrizioni della Commissione Nazionale - 4. (Segue): la clausola generale della "ragionevole aspettativa di realizzazione" nello Ias 12 - 5. Segue: la clausola generale del "probabile cristallizzarsi" delle imposte anticipate nel Ssap 15 - 6. (Segue): il principio di realizzazione nel Sfas n. 96 - 7. (Segue): il differente trattamento riservato ai potenziali benefici connessi al riporto in avanti di perdite fiscali: la clausola generale della "esistenza, assicurata oltre ogni ragionevole dubbio, di sufficienti redditi imponibili futuri" - 8. Sintesi delle regole d'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate secondo i principi contabili degli anni ottanta e dei primi anni novanta - 9. Questioni concernenti la rappresentazione in bilancio delle imposte anticipate in tale periodo - 10. Il temporaneo revirement della dottrina italiana a seguito del D.L. n. 1/1995 (non convertito) - 11. La successiva modifica dei principi contabili verso la restrizione delle clausole di realizzazione delle imposte anticipate - 12. (Segue): la nuova clausola generale del "more likely than not" nel principio contabile statunitense Sfas n. 109 - 13. (Segue): la clausola della "probabile esistenza di futuri redditi imponibili" nello Ias 12 versione 1996 - 14. Il principio della "ragionevole certezza" dell'esistenza di redditi imponibili nei periodi di imposta futuri di riassorbimento delle differenze temporanee deducibili secondo il Comitato di contatto della Commissione Europea e il nuovo principio contabile italiano

1. La nozione di "imposta anticipata": sua esclusiva riferibilità agli effetti fiscali differiti attivi connessi a differenze temporanee tra valori degli elementi patrimoniali e corrispondenti valori fiscali - Con il termine "imposta anticipata", che non appartiene al linguaggio tecnico del diritto tributario ^[1], si intende esprimere quell'effetto fiscale conseguente al formarsi di un divario negativo, a carattere puramente temporale, tra il valore di un elemento patrimoniale attivo o passivo ed il corrispondente valore assunto a fini fiscali. Tale scostamento, derivante dal posticipato riconoscimento in ambito tributario di un valore di bilancio (book before tax difference), è espressivo - a seconda sia riferito, rispettivamente, ad una attività o ad una passività patrimoniale - della tassazione di un valore superiore, ovvero della deducibilità di un valore inferiore rispetto ai valori di bilancio e dunque si traduce, sotto un profilo finanziario, in una maggior incidenza dell'onere fiscale esigibile per il periodo di imposta di riferimento in rapporto all'onere imputabile all'esercizio stesso in virtù dei diversi principi civilistici di redazione del bilancio. Trattandosi di un effetto puramente temporale - prodotto, cioè, dall'applicazione di norme tributarie che derogano a disposizioni civilistiche in un arco temporale limitato al singolo periodo di imposta (o più), ma destinato a riassorbirsi completamente in un intervallo temporale più esteso, variabile da fattispecie a fattispecie - non ha, globalmente considerato, ripercussioni di tipo economico e costituisce una mera forma di anticipazione d'imposta. Si pensi, in tal senso, alla svalutazione di un qualsiasi elemento dell'attivo pro-tempore non deducibile fiscalmente.

Da tali fattispecie si distingue totalmente quella avente come fatto costitutivo il conseguimento di una perdita fiscale, cui la norma tributaria ricollega l'effetto di diminuzione del reddito complessivo dei successivi cinque periodi d'imposta per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi ^[2]. In tale ipotesi, infatti, oltre a non esservi un'imposizione anticipata, cioè un maggior onere fiscale esigibile per il periodo d'imposta di riferimento, anche il risparmio d'imposta futuro è totalmente condizionato

dall'esistenza di materia imponibile nell'arco temporale ammesso al riporto: per tale ragione si ritiene preferibile riferirsi a tali effetti nei meri termini di benefici potenziali.

2. L'evoluzione dottrinale degli anni ottanta nel senso del riconoscimento di un obbligo di rilevazione contabile della fiscalità differita - L'obbligo di rilevare nello stato patrimoniale e nel conto economico la differenza tra l'onere fiscale imputabile all'esercizio in corso e agli esercizi precedenti e l'onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi sussiste, sulla base di una disposizione esplicita della settima direttiva Cee, esclusivamente in sede di bilancio consolidato, relativamente, cioè, alla sola differenza che si origina all'atto del consolidamento dei conti annuali delle società consolidate, con ulteriore obbligo di fornire chiarimenti in allegato se essa è di entità apprezzabile nei riguardi del futuro onere fiscale e possibilità di indicare il relativo importo cumulativamente nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente [3].

A livello di quarta direttiva non esiste una disposizione esplicita che ponga tale obbligo di rilevazione nello stato patrimoniale e nel conto economico di esercizio, benché una norma, concernente l'allegato e parallela a quella sopra menzionata per i conti consolidati, imponga di fornire indicazioni sulla differenza fra l'onere fiscale imputato all'esercizio e agli esercizi precedenti e l'onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi, nella misura in cui essa è apprezzabile in relazione al futuro onere fiscale, con l'identica previsione che tale importo possa essere indicato in modo cumulato nello stato patrimoniale in una voce specifica dal titolo corrispondente [4].

Alle suddette disposizioni comunitarie non è stata data attuazione in Italia con norme di recepimento. Solo nell'ambito della normativa interna di attuazione della direttiva sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari è stata recepita nel 1992 la disposizione concernente l'obbligo di rilevazione nel bilancio consolidato [5].

La relazione accompagnatoria allo schema di legge delegata per l'attuazione della quarta direttiva, redatta dalla relativa Commissione, chiariva al riguardo che l'indicazione richiesta in materia di allegato ai conti annuali non è stata recepita perché i dati che essa si propone di fornire emergono dal confronto tra la voce del conto economico che accoglie le imposte sul reddito dell'esercizio [22] - comprensiva, secondo la Commissione dell'acconto pagato e del debito residuo - e la posta del passivo dei debiti tributari (D11) [6]. La dottrina aveva giustamente rilevato le carenze dello schema di legge delegata in questo specifico ambito [7].

Pur in mancanza di un esplicito obbligo nella quarta direttiva Cee di rilevazione contabile delle imposte anticipate e differite nei conti annuali e pur dinanzi a generalizzate norme interne di recepimento tendenzialmente restrittive [8] - restie, cioè, a quell'opzione che la direttiva sembrava consentire d'iscrizione di una posta dal titolo corrispondente nello stato patrimoniale - cominciò a diffondersi in dottrina la tesi che tale obbligo, potesse discendere, in virtù di un'interpretazione più a carattere sistematico, dai principi generali di redazione del bilancio d'esercizio, in specie dai principi di continuità, di competenza e di prudenza imposti dalla direttiva contabile e recepite dalle singole legislazioni [9].

Fu particolarmente per impulso della dottrina inglese, più sensibile al problema, che tale interpretazione acquisì consensi sempre più estesi [10]. L'influsso anglosassone sulle direttive contabili è, d'altronde, un fatto riconosciuto anche dalla dottrina nazionale [11].

3. L'utilizzo, negli anni ottanta e novanta, dei principi contabili ai fini dell'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate: le prescrizioni della Commissione Nazionale - In un contesto normativo, quale era quello italiano alla fine degli anni ottanta, ancora privo delle norme di attuazione delle direttive contabili, ma in un clima culturale di iniziale e crescente sensibilizzazione al problema della rilevazione della fiscalità differita nei bilanci delle imprese [12], i principi contabili svolsero un ruolo guida fondamentale, particolarmente a causa dell'elevato grado di tecnicismo che il trattamento degli effetti fiscali differiti richiedeva [13].

Inoltre, se un qualche consenso dottrinale si era nel tempo stabilito su certi metodi di valutazione delle imposte differite, per quelle anticipate i problemi valutativi certamente più complessi rendevano difficoltoso il convergere delle opinioni.

Pertanto, pur con l'obbligato vaglio di conformità alle norme codicistiche gerarchicamente sovraordinate, fu essenzialmente ai principi contabili che i redattori dei bilanci si riferirono per le regole tecniche di rilevazione e le possibili soluzioni applicative, tanto più considerato - ai fini della verifica della loro compatibilità con il sistema legislativo - che detti principi operavano, e operano tuttora, entro schemi concettualmente in linea con i precetti giuridici in materia di bilancio, in quanto costruiti sulla corretta rappresentazione dei risultati di gestione, sulla continuità, sulla competenza e sulla prudenza [14].

In tema di "imposte anticipate" riferimenti utili potevano essere attinti, in mancanza del principio

contabile italiano sul relativo trattamento emanato solo nel 1999, da altri documenti della Commissione nazionale in cui, tuttavia, l'argomento era - ed è - affrontato solo incidentalmente e con riserva di approfondimento nell'allora emananda norma di comportamento. A favore della rilevazione contabile delle "imposte anticipate" si esprime(va), dunque, il principio sulle immobilizzazioni tecniche, in relazione agli effetti fiscali connessi ai costi di manutenzione eccedenti il cinque per cento del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili [15]. Indirettamente l'ammette(va) il principio sul trattamento dei crediti, nel trattare il problema della contabilizzazione dei benefici fiscali futuri derivanti dal recupero a tassazione degli accantonamenti al relativo fondo [16]. Similmente la prospetta(va) sia il principio contabile sui debiti ed altre passività, evidenziando l'anticipazione di imposta connessa alle riprese fiscali sugli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte [17], sia il principio contabile sulla conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera, per le poste di bilancio riconosciute a fini fiscali in tempi diversi da quelli civilistici [18]. Per inciso, nel principio contabile su titoli, partecipazioni e bilancio consolidato, si tratta(va) anche del beneficio d'imposta derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, ritenendone appropriata l'iscrizione in bilancio, pur con forti limitazioni conseguenti al ristretto arco temporale di compensazione ammesso dalle norme tributarie [19].

In sintesi, alla fine degli anni ottanta i principi contabili italiani rilevavano, incidentalmente, la necessità di contabilizzare le imposte anticipate nei bilanci di esercizio, senza particolari limitazioni - a differenza di quanto già allora precisavano, per maggior prudenza, in materia di benefici potenziali connessi al riporto delle perdite - rinviando ad un documento di futura emanazione per le regole tecniche di valutazione.

Una norma specifica sul trattamento contabile delle imposte sui redditi era stata peraltro emanata, nel 1989, dalla Libera Associazione Dottori Commercialisti, Ladc. L'impostazione accolta, relativamente alle imposte anticipate, ricalcava quella dei principi contabili italiani sopra menzionati e, cioè, nel senso dell'iscrizione, solo se giustificata, tuttavia, da una fondata previsione di riduzione dell'onere fiscale degli esercizi successivi [20].

4. (Segue): la clausola generale della "ragionevole aspettativa di realizzazione" nello Ias 12 - In mancanza di un documento contabile nazionale specifico sulle imposte, se si esclude quello della Ladc, peraltro generico, ad indirizzare tecnicamente in Italia i redattori dei bilanci nell'iscrizione in bilancio delle imposte sul reddito fu soprattutto il principio internazionale Ias 12 nella versione risalente alla fine degli anni settanta.

L'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate - deferred tax debits - rispondeva qui a tre differenti ordini di valutazione: i primi due, sottostanti e preliminari, coinvolgevano aspetti valutativi generali, di impostazione di base del principio contabile e di scelta di metodi; il terzo, sebbene più circoscritto, costituiva una specifica applicazione di un principio cardine in materia di bilancio, quello di prudenza [21].

Primo ordine di valutazione: è la concezione a base di ciascun principio contabile sul trattamento delle imposte in bilancio. Delle due impostazioni tradizionali, il liability method e il deferral method - il cui tratto distintivo si manifesta essenzialmente nei diversi effetti che le aspettative di future modifiche legislative, ad esempio una variazione dell'aliquota d'imposta, producono sulla valutazione in bilancio delle imposte anticipate e differite dell'esercizio - lo Ias 12 ammetteva entrambe [22].

Secondo ordine di valutazione: impostato sull'integrale iscrizione in bilancio degli effetti fiscali differiti, attivi e passivi, connessi a differenze temporanee di valore, il principio contabile consentiva, come possibile eccezione a tale regola generale, di escludere taluni di questi effetti fiscali quando fosse stato ragionevolmente evidente - there is reasonable evidence - che le relative differenze temporanee non si sarebbero riassorbite per un periodo considerevole, di almeno tre anni. Oltre a questa prima condizione di esclusione, necessaria ma non sufficiente, il principio contabile richiedeva l'assenza di elementi - no indication - tali da far ritenere che, decorso tale periodo, fosse probabile un riassorbimento delle differenze stesse [23].

Terzo ordine di valutazione: se tali regole governavano, in linea generale, l'iscrizione sia degli effetti fiscali differiti attivi, sia di quelli passivi, una particolare norma di comportamento era posta, a tutela del principio di prudenza, per le imposte anticipate. In specie, precludeva la relativa iscrizione in bilancio l'assenza di una "ragionevole aspettativa di realizzazione" [24].

Nel sistema del principio contabile internazionale tale clausola generale doveva dunque essere collegata alla regola della rilevazione integrale, riguardante sia le imposte anticipate (proventi), sia le imposte differite (oneri), dando luogo a quel principio di disimmertia che, nelle stesse direttive contabili e nelle relative norme di attuazione interne, costituiva la più importante esplicazione del principio di prudenza [25].

Nelle note esplicative del principio contabile si chiariva che, ad esempio, l'esistenza di sufficienti redditi imponibili nei periodi di imposta futuri di riassorbimento delle imposte anticipate avrebbe potuto costituire presupposto di realizzazione e dunque presupposto della relativa iscrizione in bilancio [26].

Si osserva al riguardo la non totale corrispondenza della regola prudenziale sopra esposta con quella accolta dalla Ladc, benché, nella relativa norma di comportamento fosse stato citato, in premessa, lo Ias 12 come corretto principio contabile cui rifarsi per la determinazione delle imposte a carico della gestione. Specificamente, mentre il principio contabile internazionale aveva riguardo, esemplificando un'ipotesi di realizzazione, all'esistenza di redditi imponibili nei periodi di imposta di riassorbimento delle originarie differenze temporanee di valore, la norma della Ladc si riferiva genericamente agli esercizi successivi a quello d'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, condizione che, ad una più attenta analisi, non avrebbe garantito un concreto rispetto del principio di prudenza, giacché l'esistenza di materia imponibile e di un conseguente onere fiscale in esercizi, pur successivi, ma non interessati dal riassorbimento non comporta di per sé il realizzo del provento in questione.

Da solo tale rilievo comprova l'elevato grado di tecnicismo richiesto nella valutazione delle poste in oggetto.

5. (Segue): la clausola generale del "probabile cristallizzarsi" delle imposte anticipate nel Ssap 15 - Se si dovesse esprimere in poche parole l'impostazione base del principio contabile inglese Ssap 15, emanato nel 1978 e oggetto di aggiornamento a metà degli anni ottanta, sarebbe sufficiente dire che esso era cash flow oriented.

Con riferimento ai tre ordini di valutazione delle imposte anticipate sopra delineati per lo Ias 12, era pertanto inevitabilmente a favore di una concezione patrimonialistica che optava, di guisa che le imposte anticipate iscritte in bilancio dovevano rappresentare l'importo ripetibile nei futuri periodi di riassorbimento, con conseguente previsione di future modifiche della disciplina tali da incidere su tale importo e possibile inclusione nell'onere fiscale a carico dell'esercizio di rettifiche di importi pregressi [27].

In linea con tale scelta era assunta a regola generale d'iscrizione in bilancio quella - la partial provision - che nello Ias 12 si configurava come potenziale eccezione, nella medesima logica patrimonialistica di limitare l'iscrizione in bilancio a quei soli effetti fiscali attivi (e passivi) per i quali fosse probabile, sulla base di ragionevoli supposizioni, una "cristallizzazione", in altri termini il loro consolidarsi come attività ripetibili [28]. Tale scelta - a lungo criticata negli anni a venire, perché non in linea con la pratica internazionale e con gli altri standards inglesi - era stata effettuata in funzione delle caratteristiche del sistema fiscale inglese nel corso degli anni settanta e dei primi anni ottanta, e, cioè, considerando che molte società avevano scontato un'imposizione percentuale ben al di sotto dell'aliquota nominale del 52 per cento, grazie al combinato effetto dell'inflazione e di alcuni strumenti di incentivazione fiscale (first-year allowances e stock relief) [29].

Infine, le imposte anticipate potevano essere oggetto di iscrizione in bilancio solo nella misura in cui non se ne fossero riprodotte ulteriori e di importo equivalente al momento del loro riassorbimento. Il principio contabile inglese mirava ad evitare, cioè, l'iscrizione nei casi in cui vi fosse stato un processo di continua formazione (e riassorbimento) di imposte anticipate di importo equivalente [30].

6. (Segue): il principio di realizzazione nel Sfas n. 96 - Mentre l'Apb, Opinion n. 11, emanato nel dicembre 1967, non poneva limiti all'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, presumendo la relativa realizzazione [31], con il Sfas n. 96, che seguiva a distanza di vent'anni, tale presunzione era eliminata, risultandone nel complesso un sistema asimmetrico - non essendo previste limitazioni per le imposte differite - benché certamente più vicino all'impostazione degli altri principi contabili nazionali ed internazionali.

Orientato, a differenza del precedente Apb, al cosiddetto asset and liability approach, per superare la critica tradizionalmente rivolta al deferral method di esprimere in modo inadeguato gli effetti fiscali conseguenti ad una variazione delle aliquote d'imposizione, nonché impostato sull'integrale iscrizione in bilancio di tutti gli effetti fiscali connessi a differenze temporanee, il nuovo principio contabile statunitense limitava il riconoscimento contabile delle imposte anticipate - deferred tax assets - a due sole ipotesi [32].

E, cioè, preliminarmente alla circostanza che dette differenze temporanee positive - deductible amounts - tra valori di bilancio e corrispondenti valori fiscali, produttive nei periodi di imposta futuri di riassorbimento di un reddito imponibile inferiore al risultato economico lordo di esercizio, potessero compensarsi con differenze temporanee di segno opposto - taxable amounts - atte a generare, per contro, maggior materia imponibile. La particolarità di questo meccanismo risiedeva nel fatto che la compensazione non era limitata alle differenze temporanee tassabili e deducibili che si riassorbivano nello stesso periodo di imposta, bensì era effettuata anche con ammontari tassabili di periodi di imposta precedenti e seguenti entro i limiti temporali di riporto all'indietro e in avanti delle perdite fiscali.

Oltre agli importi così determinati, potevano essere iscritte imposte anticipate in bilancio nella misura in cui i residui ammontari deducibili dei periodi di imposta futuri di riassorbimento avessero potuto ridurre,

secondo un meccanismo di riporto all'indietro, imposte differite ed esigibili dell'esercizio oggetto di valutazione e imposte esigibili degli esercizi precedenti (e quindi già pagate). In assenza di tali condizioni le imposte anticipate connesse a tali ammontari deducibili residui non potevano essere iscritte in bilancio [33].

Dunque, un procedimento di ricognizione molto articolato, non solo per le previsioni che esso richiedeva nell'individuazione degli ammontari tassabili e deducibili dei periodi di imposta futuri di riassorbimento, bensì particolarmente nei meccanismi stessi di compensazione costruiti sugli schemi temporali del riporto all'indietro e in avanti. In definitiva un procedimento scientifico, altamente elaborato e perciò molto complesso che, tuttavia, poteva essere semplificato dal perseguimento di strategie di pianificazione fiscale atte ad influenzare i tempi di reversibilità delle differenze temporanee e quindi il grado di realizzazione delle imposte anticipate sorte nell'esercizio [34].

Al tempo stesso un principio evoluto, che avrebbe influenzato nel corso degli anni novanta la revisione dello stesso principio Ias 12 e quello inglese, non solo nel senso di rifuggire in linea generale la rilevazione parziale di quest'ultimo e la sua logica cash flow oriented, ma soprattutto e conseguentemente nel senso di individuare con maggior precisione le effettive condizioni di realizzo delle imposte anticipate.

Già lo Ias 12 aveva chiarito, a titolo esemplificativo, che la ragionevole aspettativa dell'esistenza di redditi imponibili nei periodi di imposta futuri di riassorbimento delle imposte anticipate costituiva tipica situazione di realizzo, implicitamente escludendo che per ciò solo fosse determinante la previsione di redditi imponibili degli esercizi immediatamente successivi a quello di formazione delle imposte anticipate se nel corso degli stessi non si fosse verificato il relativo riassorbimento. Il principio statunitense andava ancora oltre, poiché prescindeva totalmente dalla circostanza che vi fosse o no produzione di materia imponibile anche negli esercizi di riassorbimento, dimostrando che, ai fini della realizzazione delle imposte anticipate, era sufficiente l'esistenza di ammontari imponibili (cioè, variazioni in aumento) derivanti dal concomitante o previo o successivo riassorbimento di imposte differite. L'unico limite poteva essere rappresentato, per le legislazioni fiscali che non ammettevano il riporto all'indietro delle perdite, dall'utilizzo di tale ultimo meccanismo nella generale procedura di ricognizione delle imposte anticipate iscrivibili a bilancio.

7. (Segue): il differente trattamento riservato ai potenziali benefici connessi al riporto in avanti di perdite fiscali: la clausola generale della "esistenza, assicurata oltre ogni ragionevole dubbio, di sufficienti redditi imponibili futuri" - Un aspetto che meglio consente di apprezzare le clausole di realizzazione delle imposte anticipate appena esposte è quello comparatistico, avendo, cioè, riguardo alla seconda categoria di fattispecie tributarie potenzialmente atte a generare, agli effetti delle valutazioni di bilancio, benefici d'imposta. Si tratta in particolare dell'istituto del riporto in avanti delle perdite fiscali, generalmente soggetto a limitazioni temporali nei vari ordinamenti.

È la diversa fattispecie tributaria di tale riporto che incide indirettamente sulla valutazione di bilancio, determinando un differente trattamento contabile dei benefici d'imposta potenziali rispetto a quello sopra previsto per mere variazioni in aumento o in diminuzione (a carattere temporale) del reddito fiscale in rapporto ai valori di bilancio.

Due sono, a tal fine, gli elementi distintivi. Preliminarmente quello collegato all'inesistenza, nel riporto in sé e per sé considerato, di un'anticipata imposizione, giacché l'effetto che le norme tributarie ricollegano all'esistenza di una perdita fiscale è piuttosto rappresentato da una riduzione dell'imposta dovuta per i successivi periodi, se esiste reddito imponibile. Sicché un fatto è iscrivere in bilancio un'attività, e, connessa a questa, un provento, a fronte di un pagamento già avvenuto, altro è iscrivere in forza di una potenziale riduzione di un pagamento futuro.

Il secondo elemento della fattispecie tributaria è quello della restrizione temporale, totalmente assente nelle suddette variazioni in aumento o in diminuzione, con la conseguenza che nelle ipotesi in cui la normativa fiscale non pone limiti di tempo al riporto - e tale è per l'ordinamento italiano la realizzazione della perdita dei primi tre periodi di imposta di attività - la valutazione di bilancio ne è per ciò stesso positivamente influenzata [35]. Sotto questo profilo occorre tenere presente che i principi di comportamento contabile nazionali ed internazionali si riferiscono generalmente ad un riporto limitato nel tempo.

L'esistenza di tali elementi di diversificazione nella fattispecie del riporto in avanti, presenti in ogni ordinamento, ha spinto i vari principi nazionali ed internazionali ad una totale deviazione sia dalle regole di valutazione generali, sia dalle specifiche clausole di realizzazione delle imposte anticipate, ciò particolarmente negli standards contabili degli anni ottanta.

In specie ne risultava una totale inversione della regola della rilevazione integrale particolarmente nello Ias 12 [36] - pur con le eccezioni da questo consentite - nel senso che per i benefici fiscali potenziali connessi al riporto in avanti la regola generale diventava la non iscrizione nel bilancio relativo al periodo di imposta chiuso in perdita fiscale. Solo in quello in cui si effettuava la compensazione detti benefici

potevano ritenersi effettivamente realizzati e perciò iscrivibili, ma limitatamente all'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare di perdita che aveva trovato capienza nell'imponibile. Lo stesso principio inglese che, al contrario, accoglieva il metodo della rilevazione parziale, pur regolando unitariamente [37] le partite positive - deferred tax net debit balances - delle imposte anticipate e dei benefici potenziali da riporto in avanti delle perdite, prevedeva specifiche statuizioni per questi ultimi, di fatto restringendone i presupposti d'iscrizione in bilancio [38].

Se si esclude comunque il principio contabile inglese - cui poteva essere connaturale, nella logica della partial provision, una regolamentazione unitaria - restava, per contro, peculiare del principio contabile statunitense Sfas n. 96, improntato alla rigida rilevazione integrale, l'identità di trattamento dei benefici fiscali connessi a differenze temporanee e a perdite riportabili in avanti [39]. Si trattava, tuttavia, di un'apparente apertura del principio contabile statunitense, in linea generale molto più rigido, perché più scientifico nella sua impostazione, rispetto allo Ias 12 e ad altri principi nazionali.

Questi ultimi, infatti, posta la regola generale della non iscrizione, ammettevano un suo superamento in virtù di una clausola della "esistenza, assicurata oltre ogni ragionevole dubbio, di sufficienti redditi imponibili futuri". In altri termini, laddove l'esistenza di futuri redditi imponibili di ammontare sufficiente a compensare la perdita fiscale sorta nel periodo d'imposta fosse stata assicurata oltre ogni ragionevole dubbio, si sarebbe verificato il presupposto della realizzazione e dunque dell'iscrizione del relativo risparmio impositivo nello stesso bilancio dell'esercizio di formazione della perdita fiscale [40]. Regola, quella dell'assured beyond any reasonable doubt, già accolta dal vecchio principio contabile americano del 1967, l'Apb, Opinion No. 11, recependo i risultati di un approfondito studio dottrinale che non aveva mancato di sollevare diverse questioni interpretative [41].

È specie in questo ambito dello Ias 12 che è dato cogliere il distinto atteggiarsi del principio contabile nei riguardi delle imposte anticipate e dei benefici potenziali connessi al riporto in avanti, sintomo evidente del diverso grado di prudenza che il principio internazionale richiedeva nelle due fattispecie tributarie, essendo stabilita la clausola generale della "ragionevole aspettativa di realizzazione" per le imposte anticipate e quella, ben più incisiva, della "esistenza, assicurata oltre ogni ragionevole dubbio di sufficienti redditi imponibili futuri" per i benefici potenziali del riporto in avanti [42].

Dunque, due clausole generali che si differenziavano, preliminarmente, per il distinto grado di probabilità che ammettevano, la prima una ragionevole aspettativa, la seconda un'assicurazione oltre ogni ragionevole dubbio; secondariamente, per lo specifico riferimento alle previsioni di sufficienti redditi imponibili futuri, mancante nella prima, presente nella seconda.

È vero che il principio contabile internazionale esemplificava nel possesso di redditi imponibili dei periodi di imposta futuri di riassorbimento delle imposte anticipate la situazione per eccellenza di ragionevole aspettativa di realizzazione, ma non richiedendo tale situazione-tipo nel formulare la clausola generale, non la riconosceva a presupposto, risultandone una portata più estesa della stessa clausola generale.

Conforme a tale impostazione, oltre al principio contabile italiano sulle partecipazioni [43], anche il Ssap 15 inglese - pur nell'accennata diversa premessa della partial provision - nel triplice senso di porre anch'esso la regola del realizzo assured beyond reasonable doubt; di richiederla, inoltre, esclusivamente per i benefici potenziali connessi al riporto in avanti delle perdite fiscali; di congiungerla alle altre due condizioni - che per altro nello Ias 12 la esemplificavano - della derivazione della perdita da una causa identificabile e non ricorrente e della tendenziale redditività dell'impresa nel tempo [44].

L'impossibilità di configurare gli estremi del realizzo assicurato oltre ogni ragionevole dubbio non precludeva, tuttavia, secondo il principio Ias 12, l'iscrizione in bilancio dei benefici fiscali connessi al riporto della perdita nell'esercizio stesso della sua formazione nei limiti dell'esistenza di ammontari netti tassabili per riassorbimento nei futuri periodi di imposta aperti al riporto in avanti [45]. Era in definitiva pressoché la stessa, ed unica, regola che il principio contabile americano accoglieva.

8. Sintesi delle regole d'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate secondo i principi contabili degli anni ottanta e dei primi anni novanta - Il quadro complessivo che emerge dall'analisi comparata sopra svolta in merito alle regole d'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate nel corso degli anni ottanta e dei primi anni novanta risulta essere in sintesi il seguente.

In linea generale i principi contabili imponevano l'iscrizione in bilancio tanto delle imposte anticipate, quanto di quelle differite, nel senso, cioè, che non consideravano opzionale l'iscrizione in bilancio delle prime e, all'opposto, vincolante l'iscrizione delle seconde.

Inoltre, con l'eccezione del principio contabile inglese (già allora oggetto di pesanti critiche), la regola generalmente applicata era quella dell'iscrizione in bilancio di tutti gli effetti fiscali, attivi e passivi, collegati a differenze temporanee, essendo irrilevanti i tempi di riassorbimento. Nello stesso principio contabile internazionale, che eccezionalmente ammetteva una rilevazione parziale, tale facoltà non poteva essere esercitata se comunque vi erano previsioni di riassorbimento.

In tutti i principi contabili era espressa una regola di dissimmetria nell'iscrizione delle imposte anticipate e delle imposte differite. Essa discendeva da una generale clausola di realizzazione che i suddetti principi tipicamente imponevano per le sole imposte anticipate, esplicitazione a sua volta del principio di prudenza.

Tale clausola di realizzazione delle imposte anticipate era tipicamente formulata in termini generali, senza, cioè, che fossero individuate, nella locuzione che la esprimeva, delle specifiche situazioni-tipo.

In linea generale i vari principi contabili esemplificavano come situazione-tipo per eccellenza, atta a garantire il realizzo delle imposte anticipate, quella della esistenza di redditi imponibili nei periodi di imposta di riassorbimento delle differenze temporanee. Pertanto, in linea di principio, la previsione di una perdita fiscale per il periodo d'imposta immediatamente successivo a quello di iscrizione in bilancio delle imposte anticipate poteva essere, a tal fine, del tutto irrilevante, se, ad esempio, il riassorbimento delle differenze temporanee che le avevano originate avveniva in successivi periodi di imposta, scaduti i tempi del riporto in avanti.

E, poi, vi erano clausole di realizzazione differenziate delle imposte anticipate derivanti da differenze a carattere temporaneo e dei benefici fiscali potenzialmente connessi al riporto in avanti delle perdite. Tale differente formulazione si spiegava sia per il fatto che le prime sorgevano in conseguenza di un pagamento "anticipato" di imposte, mentre i secondi in forza della potenziale riduzione di un pagamento futuro di imposte, sia per il fatto che le prime non erano soggette a limitazioni temporali, a differenza dei secondi [46].

In tutti i principi contabili la clausola di realizzazione dei benefici connessi al riporto in avanti delle perdite fiscali individuava una specifica situazione-tipo di realizzo, rappresentata dall'esistenza di redditi imponibili nei periodi di imposta successivi aperti al riporto stesso.

In linea generale la clausola di realizzazione delle imposte anticipate e quella dei benefici connessi al riporto in avanti richiedevano un diverso grado di probabilità.

9. Questioni concernenti la rappresentazione in bilancio delle imposte anticipate in tale periodo - L'effettiva iscrizione delle imposte anticipate nei bilanci di esercizio delle società italiane degli anni ottanta e dei primi anni novanta è fortemente condizionata da timori sui particolari vincoli che la normativa tributaria stabilisce nei riguardi dei valori di bilancio. Vincoli che trovano massima esplicitazione in quei principi di dipendenza e di dipendenza rovesciata che due norme generali sulla determinazione del reddito d'impresa pongono, rispettivamente, nei riguardi del generale risultato economico d'esercizio emergente dal bilancio e dei soli componenti negativi di reddito [47], ma che nondimeno erano presenti in altre disposizioni a contenuto specifico.

È particolarmente il principio di dipendenza ad instaurare un legame tra valori del conto economico e valori assunti a fini fiscali, stabilendo l'immediato concorso dei componenti positivi e negativi imputati al conto economico alla formazione del reddito imponibile. E', dunque, tale principio che fa temere ai redattori dei bilanci la tassabilità dei proventi da imposte anticipate imputate a conto economico, non tanto per il fondamento normativo che una tale imposizione avrebbe potuto avere - essendo l'intassabilità conseguente al divieto di deduzione delle imposte sui redditi [48] - quanto, piuttosto, per la rigida applicazione che di tale principio poteva farne l'amministrazione finanziaria.

Non solo. È la disposizione, ora non più vigente, che individuava nell'iscrizione di plusvalenze all'attivo una fattispecie imponibile [49] a far temere, nuovamente, possibili recuperi a tassazione da parte degli uffici fiscali, soprattutto in forza di quell'orientamento dell'amministrazione finanziaria che, antecedentemente all'entrata in vigore del testo unico, tendeva ad estendere l'ambito di applicazione della norma [50] includendovi incrementi patrimoniali riferibili anche a beni diversi da quelli atti a produrre plusvalenze [51]. Imposizione, nuovamente, non fondata.

Sarebbero intervenuti solo a metà degli anni novanta i primi contributi della dottrina tributaristica nel senso di escludere, recisamente, che alcun problema di tassazione fosse legittimamente proponibile, non potendo essere assunte le imposte anticipate, imputate al conto economico, alla stregua di componenti positive del reddito imponibile, in quanto non riconducibili ad alcuna fattispecie di ricavi, di plusvalenze e di sopravvenienze a norma del testo unico. Né l'evidenziazione del credito nello stato patrimoniale avrebbe potuto far supporre l'esistenza di un arricchimento patrimoniale effettivo, trattandosi di una mera riallocazione dell'onere d'imposta tra i diversi esercizi [52].

Tuttavia, a dimostrazione di quanto il problema sia stato effettivamente avvertito, non solo nel corso degli anni ottanta e dei primi anni novanta, ma anche successivamente, sta il fatto che la questione ha costituito oggetto di un decreto del Ministero delle finanze del 1999 [53].

La stessa Consob, riferendosi al citato provvedimento, ha ritenuto che sia così venuto meno "l'ostacolo di carattere tributario finora esistente nella contabilizzazione delle imposte differite attive. In assenza di disposizioni specifiche permanevano, infatti, dubbi circa la non tassabilità degli importi iscritti nel conto

economico connessi alla contabilizzazione delle imposte anticipate" [54].

Ne è emersa, in certi casi, una rappresentazione delle imposte anticipate nei bilanci d'esercizio secondo il cosiddetto net-of-tax method, metodo che nelle trattazioni della dottrina aziendalistica straniera, particolarmente degli anni ottanta, tende ad essere rappresentato come un vero e proprio criterio di valutazione delle imposte anticipate e differite [55], più che un semplice criterio di rappresentazione in bilancio, come sarà, più correttamente, raffigurato dalla dottrina successiva [56].

Per contro, tale metodo non ha trovato applicazione nei bilanci consolidati, data la loro irrilevanza a fini tributari e la conseguente mancanza di (timori di) implicazioni fiscali agli effetti dell'iscrizione all'attivo di imposte anticipate [57].

A prescindere dalle ragioni pragmatiche che hanno indotto al suo utilizzo nei bilanci italiani, il fondamento teorico di questo metodo poggiava sull'idea che la valutazione delle attività e delle passività patrimoniali dovesse essere effettuata anche sulla base delle implicazioni di natura fiscale. Pertanto, se si fossero verificate differenze a carattere temporaneo, la rappresentazione nei conti dell'impresa doveva tendere, secondo questo metodo, a riflettere direttamente nei valori di bilancio, interessati dalle suddette differenze, il relativo effetto fiscale.

Relativamente ad un'ipotesi di accantonamento ad un fondo rischi pro tempore non deducibile a fini fiscali (ad esempio 1000), ciò comportava la riduzione della quota accantonata nell'esercizio di un importo pari alle imposte anticipate (ammontanti a 500, supposta un'aliquota di imposizione del 50%), con conseguente iscrizione del fondo al valore netto imposte di 500 e imputazione della quota al conto economico di pari importo (500) [58].

Benché in linea generale i principi contabili degli anni ottanta richiedessero preferibilmente la separata indicazione in bilancio delle imposte anticipate e differite, l'adozione del net-of-tax method era tollerata [59]. Esso era, a quanto pare, largamente impiegato nel settore bancario [60].

10. Il temporaneo revirement della dottrina italiana a seguito del D.L. n. 1/1995 (non convertito) - Con un decreto legge del gennaio 1995, che rimase privo di conversione, si ampliava il contenuto della nota integrativa, ponendo l'obbligo di fornire informazioni in merito alla "fiscalità latente". Limitatamente ai bilanci consolidati il nuovo obbligo di tenere conto dell'effetto fiscale latente, ove ne ricorressero i presupposti, riguardava, più incisivamente, lo stato patrimoniale e il conto economico [61].

Stante la collocazione dell'inciso riguardante la fiscalità latente nell'ambito di una disposizione concernente le sole rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, si diffuse l'idea che il legislatore avesse inteso riferirsi alla fiscalità latente connessa solo a tali partite di origine fiscale e non, in generale, a qualsivoglia voce di bilancio. Limitazione certamente plausibile per i bilanci consolidati, ma non altrettanto giustificata per i bilanci di esercizio, poiché dall'interpretazione letterale della relativa disposizione era forse possibile ricavarne una norma dalla portata più estesa.

A prescindere da tale aspetto, la questione centrale, nel dibattito dottrinale che ne seguì, interessò essenzialmente il significato da attribuire alla nozione di "fiscalità latente" ed i suoi tratti distintivi dalla nozione di "fiscalità differita". Inoltre, nuove espressioni furono utilizzate nel tentativo di ordinare entro uno schema unitario di riferimento le numerose fattispecie tributarie [62].

Fino all'emanazione del citato decreto legge si parlava di fiscalità latente riferendosi ai plusvalori insiti nelle valutazioni a costo storico particolarmente delle immobilizzazioni, e perciò latenti, giacché la relativa imposizione sarebbe avvenuta solo in occasione del realizzo diretto. Oppure la si riferiva a quelle fattispecie in cui particolari riserve patrimoniali erano soggette a regimi di intassabilità condizionati alla non distribuzione ovvero a specifici utilizzi, situazioni che la dottrina aziendalistica anglo-americana avrebbe riportato alle cosiddette quasi-permanent differences [63]. In linea generale la nozione di fiscalità latente era stata tendenzialmente riferita alle differenze a carattere permanente tra valori di bilancio e valori assunti a fini fiscali, tipicamente dovute alla indeducibilità parziale o totale a fini fiscali di un costo o alla intassabilità di proventi esenti [64]. Raro era dunque, a metà degli anni novanta, l'uso del termine come sinonimo di "fiscalità differita".

Tuttavia, con le nuove disposizioni un significato del termine "fiscalità latente" riferibile alle sole differenze a carattere permanente, o quasi permanente, era certamente riduttivo, tanto più se si ricollegava tale nozione - come voleva l'interpretazione letterale delle nuove disposizioni - alle rettifiche di valore e agli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, partite di origine fiscale che, per definizione, si creavano per effetto di differenze a carattere temporaneo.

D'altro canto, supposto di intendere la fiscalità latente nel significato di fiscalità differita, una volta ammesso che l'obbligo d'iscrizione in bilancio delle imposte differite ed anticipate discendeva dai principi generali, senza che per ciò occorresse una disposizione esplicita in tal senso - punto ormai acquisito dalla

dottrina italiana a metà degli anni novanta - diventava incomprensibile la scelta del legislatore di limitarne l'indicazione in nota integrativa, salvo nuovamente attribuire un diverso significato alla locuzione "fiscaltà latente", intendendola, cioè, come nozione differente da quella di "fiscaltà differita" [65].

Una delle tesi più diffuse fu quella della identità di significato tra la nozione di fiscalità differita e quella di fiscalità latente, con la conseguenza che si ritenne venuto meno l'obbligo di iscrizione nello stato patrimoniale e nel conto economico, frutto della precedente interpretazione sistematica, per via della sopraggiunta sua restrizione alla sola nota integrativa [66].

Alcuni autori pretesero invece una distinzione tra imposte differite ed anticipate, ritenendo che l'obbligo di indicazione nella sola nota integrativa della fiscalità latente concernesse le sole imposte anticipate, ferma restando l'iscrizione nello stato patrimoniale e nel conto economico delle imposte differite, estranee alla predetta nozione di fiscalità latente [67].

Benché la disposizione non sia stata poi convertita in legge, essa ha indirettamente influenzato, nei primi mesi del 1995, la redazione di molti bilanci di esercizio per il riflusso che ha provocato in dottrina [68].

11. La successiva modifica dei principi contabili verso la restrizione delle clausole di realizzazione delle imposte anticipate - Nel corso degli anni novanta ha inizio un processo di rivisitazione dei principi contabili nazionali ed internazionali.

Sono, nell'ordine di tempo, il principio statunitense e quello internazionale ad essere modificati, con una spiccata tendenza di quest'ultimo ad avvicinarsi al primo. E', invece, tuttora in discussione la revisione del principio inglese per la forte opposizione che sta incontrando nel recepire i principi e i metodi della norma di comportamento contabile internazionale [69].

Si va, dunque, nel senso di un generalizzato accoglimento del balance sheet liability method [70], della regola di rilevazione integrale [71] e, per quanto interessa specificamente in questa sede, dell'inasprimento dei limiti d'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate che coinvolge lo stesso principio contabile statunitense.

In effetti, nel marzo del 1989, a neanche due anni di distanza dalla sua emanazione, il Fasn aveva aderito alle numerose istanze che da più parti provenivano per una revisione del principio, essenzialmente mirata ad una modifica dei criteri di ricognizione e valutazione dei deferred tax assets, oltre che ad una generale semplificazione dell'intera norma di comportamento [72]. E' la clausola di realizzazione al centro del dibattito ed i presupposti sui quali essa si fonda.

Per il principio internazionale Ias 12 la revisione si pone in termini parzialmente differenti. Si avverte, cioè, la necessità di un suo totale aggiornamento: alcune regole, infatti, sono assolutamente anacronistiche e lo allontanano dagli altri standards emanati. Agli effetti delle imposte anticipate già con l'Exposure Draft E49, pubblicato, per i commenti, nel 1994, sarà completamente abbandonata la clausola generale di realizzazione e sostituita da una regola molto più puntuale [73].

12. (Segue): la nuova clausola generale del "more likely than not" nel principio contabile statunitense Sfas n. 109 - Nelle considerazione del Fasn, una formula in positivo della clausola di realizzazione, del tipo "le imposte anticipate sono iscritte in bilancio se è probabile il loro realizzo" avrebbe condotto, nella prospettiva di realizzazione, ad un divieto d'iscrizione se l'aspettativa fosse stata inferiore a "probabile". Per contro, una formula più mitigata della clausola, del tipo "le imposte anticipate sono iscritte in bilancio a meno che sia probabile il loro mancato realizzo", avrebbe comunque condotto, nella prospettiva di non realizzazione, ad una loro iscrizione se l'aspettativa fosse stata nuovamente inferiore a "probabile". Ne è scaturita una clausola di realizzazione formulata nei termini del "more likely than not", di guisa che il nuovo principio statunitense Sfas n. 109 impone l'iscrizione dei deferred tax assets quando vi è un'aspettativa di realizzo, richiedendo un grado di probabilità superiore al cinquanta per cento; ne vieta, all'apposto, l'iscrizione quando vi è un'aspettativa negativa di realizzo e, cioè, la probabilità di non realizzo supera il cinquanta per cento [74]. Tenuto conto che, nell'impostazione generale degli Sfas, la nozione di attività patrimoniale è costruita anche sull'elemento della probabilità di realizzo, ne discende una qualificazione dei deferred tax assets particolarmente rafforzata, e perciò più prudenziale, in rapporto alle altre attività di bilancio [75].

Il sistema risultante è semplificato, benché rimanga tuttora una delle aree di valutazione più complesse [76], e prevede in via preliminare l'applicazione delle aliquote d'imposta alle differenze temporanee attive per determinare le imposte anticipate. Impone, in seconda istanza, la riduzione delle imposte così determinate - valuation allowance - secondo la clausola del more likely than not in relazione alle aspettative di non realizzazione [77]. A tal fine il principio contabile statunitense reputa ora decisivo l'esistenza di sufficienti redditi imponibili nei periodi di imposta ammessi al riporto all'indietro e in avanti,

individuando come possibili fonti di materia imponibile, nell'ordine, imposte differite che si riassorbono negli esercizi futuri, redditi imponibili futuri diversi da quelli per riassorbimento, redditi imponibili nei periodi d'imposta precedenti (se ammesso il carryback dalla legislazione tributaria) ed infine strategie di pianificazione fiscale [78].

In un tale ordine di valutazione, meno matematico del precedente e perciò ritenuto eccessivamente soggettivo, benché più prudenziale, un nuovo elemento di giudizio si fonda sull'analisi della redditività nel tempo dell'impresa sotto il profilo fiscale, rilevando, in negativo, il ricorrente espirare dei termini di riporto delle perdite senza che vi sia stata compensazione con redditi imponibili, la previsione di future perdite, l'aspettativa che il riassorbimento di imposte anticipate di ammontare significativo avvenga in un solo esercizio, oltre i termini di riporto in avanti, come la considerazione di altri eventi che possano influire negativamente sulla gestione. In sintesi, una valutazione molto più ragionata e meno scientifica [79].

Lo stesso Exposure Draft 19, emanato nell'agosto 1999 e contenente le proposte di modifica del principio contabile inglese Ssap 15, accoglie la clausola di realizzazione del more likely than not [80].

13. (Segue): la clausola della "probabile esistenza di futuri redditi imponibili" nello Ias 12 versione 1996 - Lo stesso Iasc rivede le sue regole di comportamento. Già nell'Exposure Draft E49, pubblicato nel 1994 e diffuso per i commenti [81], sono accolti nuovi principi e metodi per l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, che troveranno sistemazione definitiva, senza subire modifiche sostanziali, nello Ias 12, versione 1996.

L'Exposure Draft E49 del 1994 e la versione definitiva del principio contabile internazionale abbandonano, dunque, completamente, la regola della ragionevole aspettativa di realizzazione, optando, anziché per una clausola a formulazione generale, per una a contenuto più specifico e tecnico. Con un evidente spostamento dal piano della ragionevole aspettativa a quello della probabilità - senza, per altro, raggiungere il grado di probabilità richiesto dallo Sfas n. 106 del more likely than not, cioè, la regola del "più che probabile" - il nuovo principio impone l'iscrizione delle imposte anticipate in bilancio nella misura in cui è probabile l'esistenza di futuri redditi imponibili ai quali contrapporre le differenze temporanee deducibili (to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised) [82].

A tal fine, la probabile esistenza di redditi imponibili di ammontare sufficiente ad assorbire le differenze temporanee (variazioni in diminuzione, con riferimento alla legislazione fiscale italiana) relative alle imposte anticipate iscritte in bilancio è, in primo luogo, garantita dall'esistenza di differenze temporanee di segno opposto - taxable temporary differences - per le quali vi è aspettativa di riassorbimento negli stessi periodi d'imposta delle prime, oppure anche in periodi di imposta diversi, purché rientranti nei limiti temporali ammessi al riporto all'indietro e in avanti della perdita fiscale originata dalle stesse imposte anticipate [83].

In assenza o insufficienza di differenze temporanee di segno opposto - taxable temporary differences - anche la nuova versione dello Ias 12, come il Sfas n. 106, prevede l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate solo nei limiti in cui è probabile l'esistenza di futuri redditi imponibili nei periodi d'imposta di riassorbimento delle differenze temporanee che le hanno originate (o nei periodi di imposta ammessi al riporto in avanti e all'indietro della perdita fiscale dalle stesse prodotta) ignorando - afferma testualmente lo Ias 12 - l'esistenza di futuri maggiori imponibili determinati dalla formazione di nuove differenze temporanee deducibili. Ciò perché, come chiarisce il principio contabile, il deferred tax asset originato da queste ultime richiede esso stesso l'esistenza di futuri redditi imponibili e, dunque, dei relativi maggiori ammontari tassabili non può tenersi conto nella valutazione delle imposte anticipate preesistenti [84].

In alternativa ancora, sempre in assenza o insufficienza di differenze temporanee di segno opposto, l'iscrizione di imposte anticipate in bilancio è ammessa nella misura in cui sia possibile perseguire strategie di pianificazione fiscale atte a creare o aumentare il reddito imponibile negli appropriati periodi di imposta, ad esempio differendo nel tempo l'esercizio del diritto alla deducibilità fiscale di componenti negativi di reddito, oppure cedendo beni dell'attivo per i quali è stata effettuata una rivalutazione tassata solo al momento del realizzo diretto, ovvero alienando beni la cui cessione è esente o esclusa da imposizione, al fine di acquistarne altri che all'opposto la generano [85].

Infine, come nell'impostazione dello Sfas n. 106, l'iscrizione delle imposte anticipate in bilancio è influenzata da un recente passato di perdite fiscali. Il principio internazionale rinvia sul punto alle regole in tema di trattamento dei relativi benefici potenziali - che nella sua terminologia si qualificano sempre come deferred tax assets - per il necessario coordinamento. Ulteriori elementi, quale, ad esempio, l'individuazione delle cause che hanno prodotto tali perdite e la probabilità di una loro ricorrenza futura, devono essere tenuti in considerazione, non solo ai fini di valutare se esistono gli autonomi presupposti d'iscrizione in bilancio del deferred tax asset prodotto dalla perdita, ma anche ai fini della verifica dei presupposti inerenti le imposte anticipate propriamente dette [86].

Il concorso, infatti, nel medesimo periodo d'imposta, di differenze deducibili a carattere temporaneo tra valori di bilancio e valori fiscali, nonché di perdite fiscali riportabili rappresenta una delle situazioni più complesse sotto il profilo della valutazione degli effetti fiscali, tant'è che spesso - e particolarmente quando le perdite sono ricorrenti - non sussistono i presupposti per iscrivere in bilancio i due distinti deferred tax assets, risultandone tipicamente sacrificato quello collegato alla produzione della perdita. Benché, infatti, in linea di massima il nuovo principio contabile internazionale, come lo stesso SFAS n. 106, ponga per la relativa iscrizione la stessa regola di realizzo delle imposte anticipate [87] - to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilised - ulteriori e particolari elementi di giudizio sono stabiliti in considerazione del fatto che l'esistenza di una perdita fiscale non utilizzata è già, per sé sola, forte prova della possibile futura mancanza di redditi imponibili [88]. E', pertanto, il relativo effetto fiscale a non essere, in via preliminare, iscritto in bilancio, difettandone i presupposti.

La valutazione maggiormente prudentiale della nuova versione dello IAS 12 non impedisce, tuttavia - ed anzi lo richiede - di procedere all'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate in esercizi successivi a quello della loro formazione, non effettuata per mancanza dei presupposti nel periodo di stretta competenza, nella misura in cui è divenuta nel frattempo probabile l'esistenza di redditi imponibili tali da consentire il realizzo delle stesse imposte anticipate [89].

14. Il principio della "ragionevole certezza" dell'esistenza di redditi imponibili nei periodi di imposta futuri di riassorbimento delle differenze temporanee deducibili secondo il Comitato di contatto della Commissione Europea e il nuovo principio contabile italiano - Ai fini dell'applicazione dei principi contabili, un'importante presa di posizione è quella del Comitato di contatto della Commissione europea che ha di recente esaminato la conformità dello Ias 12, versione 1996, alle direttive contabili europee, affrontando specificamente la questione del riconoscimento dei "crediti di imposta differiti" [90].

In relazione alla regola prevista dal principio contabile internazionale agli effetti dell'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate - e, cioè, nella misura in cui è probabile l'esistenza di futuri redditi imponibili ai quali contrapporre le differenze temporanee deducibili - il Comitato di contatto esprime in sostanza parere favorevole, ritenendo pertanto possibile l'iscrizione di tali imposte, sulla base del rilievo che essa è conforme al principio di continuità dell'azienda [91]. Nelle considerazioni del Comitato, infatti, se una società non è "in grado di produrre utili imponibili futuri sufficienti dai quali detrarre le differenze temporanee deducibili, vuol dire che l'impresa non è in grado di recuperare tutte le attività nette e potrebbe quindi non essere più un'azienda funzionante".

Invero, sotto il profilo della clausola di continuazione dell'attività era immaginabile una dichiarazione di conformità del principio contabile internazionale alle direttive contabili europee, in quanto uno degli assunti base dello Iasc nella redazione del bilancio è proprio quello del going concern, la supposizione, cioè, che l'impresa non abbia l'intenzione, né la necessità di liquidare o ridimensionare in misura rilevante la sua attività, giacché, se tali situazioni si dovessero verificare, il bilancio deve essere predisposto su una base differente [92].

Il Comitato non pare, tuttavia, andare oltre l'esame della formula di realizzazione che lo Ias 12 prevede in linea generale, senza soffermarsi, in specie, sulle diverse situazioni-tipo che, nella nuova impostazione del principio contabile, danno per verificata tale clausola e, dunque, per realizzare le imposte anticipate (esistenza di differenze temporanee tassabili, di redditi futuri imponibili toutcourt e perseguimento di strategie di pianificazione fiscale). Non entrando negli aspetti tecnici - si pensi, oltre ai succitati presupposti, anche alle raccomandazioni del principio contabile internazionale in congiunta presenza di perdite riportabili - è, per certi aspetti, inevitabile che il Comitato palesi un certo timore e conseguentemente affermi di non potersi escludere, in alcuni casi, la non iscrizione delle imposte anticipate ai fini del rispetto del principio di prudenza richiesto nelle valutazioni dalla quarta direttiva, regola che il Comitato dimostra di voler intendere particolarmente nella più importante delle sue implicazioni e, cioè, come principio di realizzazione [93].

Si direbbero nuovamente conseguenza della mancanza di considerazione delle sopra menzionate situazioni-tipo, che danno per verificata la clausola di realizzazione delle imposte anticipate, le ulteriori affermazioni del Comitato che investono il termine "probabile", cui è sottesa, secondo lo stesso, una nozione di incertezza da valutare debitamente applicando la regola della prudenza. Afferma, infatti, il Comitato di contatto, che "in questo modo", cioè, avendo riguardo a tale incertezza, "gli eventuali crediti d'imposta differiti verrebbero effettivamente riconosciuti solo nei casi in cui non vi sia alcun ragionevole dubbio circa l'esistenza di futuri redditi imponibili". Ne risulta, da parte del Comitato, una restrizione della clausola di realizzazione dello Ias 12, versione 1996, giacché la mera "probabilità" non sarebbe sufficiente a garantire il requisito di certezza richiesto dalle direttive contabili ai fini dell'iscrizione delle imposte anticipate.

Infine il Comitato ritiene che le medesime considerazioni possano ugualmente applicarsi ai crediti di imposta differiti oggetto dei paragrafi 34 (Unused tax losses and unused tax credits) e 44 (Investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint ventures) dello Ias 12.

Nelle considerazioni conclusive del Comitato le prescrizioni dello Ias 12 sono compatibili con la legislazione contabile europea a condizione che il riconoscimento di crediti di imposta differiti sia soggetto ad una valutazione prudenziale, configurandosi un potenziale conflitto con le direttive qualora l'iscrizione in bilancio avvenga nonostante vi siano ragionevoli dubbi sulla disponibilità di redditi imponibili futuri atti a consentire l'utilizzazione delle differenze temporanee deducibili.

La clausola della ragionevole certezza di realizzazione è stata accolta anche dalla Commissione nazionale nel principio n. 25, sul trattamento contabile delle imposte sul reddito, emanato nel marzo 1999, con un esplicito richiamo alla posizione del Comitato di contatto. Specificamente si prevede che le "attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverteranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria". Il principio chiarisce che la ragionevole certezza deve essere comprovata da elementi oggettivi, quali piani previsionali pluriennali attendibili [94].

La verifica del rispetto della clausola di realizzazione è richiesta anche negli esercizi successivi a quello d'iscrizione delle imposte anticipate, per procedere, nell'ipotesi in cui questa sia stata effettuata, alla svalutazione o all'eventuale annullamento dell'ammontare iscritto all'attivo, in relazione alla sopravvenuta mancanza della ragionevole certezza del relativo recupero futuro; per procedere, nella contraria ipotesi in cui l'iscrizione non sia stata effettuata nell'esercizio di competenza, al riconoscimento delle imposte anticipate se è sopravvenuta la ragionevole certezza del loro realizzo.

In linea con gli altri principi contabili nazionali ed internazionali, anche quello italiano non ammette, in alcun caso, l'attualizzazione delle attività per imposte anticipate [95].

Risulta fondata su un triplice ordine di presupposti, per contro, l'iscrizione in bilancio dei benefici fiscali potenzialmente collegati alla produzione di una perdita ammessa al regime del riporto in avanti. E, cioè, ferma restando la clausola di realizzazione formulata in termini simili a quella delle imposte anticipate, dovendo dunque sussistere la ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali atti ad assorbire le perdite riportabili entro il periodo legislativo di riporto, è richiesto, come seconda condizione, che le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate e, come terza, che sia ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno. Se i tre presupposti menzionati non sussistono, il beneficio fiscale potenziale potrà essere iscritto in bilancio solo nell'esercizio in cui avviene materialmente la compensazione, ovvero in un esercizio precedente ma solo allorché siano sopravvenute le condizioni di realizzazione. Infine, il principio contabile italiano prevede, qualora esistano stanziamenti in bilancio per imposte differite che si riassorbono nei periodi di imposta ammessi al riporto della perdita fiscale, l'utilizzo dei benefici collegati alla perdita stessa a deduzione del fondo per tassazione differita [96].

Alla clausola della ragionevole certezza, come formulata dal Comitato di contatto e dalla Commissione nazionale, si sono infine uniformate sia la Consob, sia la Banca d'Italia [97].

Note:

[1] Per l'affermazione che sotto il profilo impositivo "ciò che rileva è il puntuale adempimento, nei modi e nei termini di legge, dell'obbligo di imposta, sicché l'assolvimento del tributo non può che essere apprezzato se non nei termini di tempestività e regolarità sostanziale nell'osservanza di siffatto obbligo", cfr. E. NUZZO, La rappresentazione nei documenti contabili delle imposte anticipate e differite, in "Rass. trib.", 1995, pag. 214.

[2] Cfr. art. 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[3] Rispettivamente: art. 29, comma 4, e art. 34 p. 11, settima direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983, 83/349/Cee, relativa ai conti consolidati.

[4] Cfr. art. 43, comma 1, p. 11, quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/660/Cee, relativa ai conti annuali.

[5] Cfr. Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986, 86/635/Cee, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari; art. 39, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (attuazione della direttiva n. 86/635/Cee e della direttiva n. 89/117/Cee, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro): "L'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare è ricompresa nel medesimo bilancio, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese incluse nel consolidamento".

[6] Cfr. Commissione per lo studio e l'attuazione delle direttive Cee, Relazione allo schema di legge delegata per l'attuazione della IV direttiva Cee (n. 78/660 del 25 luglio 1978) e per l'attuazione della VII direttiva Cee (n. 83/349 del 13 giugno 1983) sulle società per azioni, in "L'impresa e il dottore

commercialista nella prospettiva comunitaria", XXVI Congresso nazionale dei dottori commercialisti, Napoli 1988, Buffetti, pag. 479, nel commento all'art. 10.

[7] Cfr. G. FALSITTA, I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV direttiva, in AA.VV., "Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva Cee", a cura di A. Jorio, "Quaderni di Giurisprudenza Commerciale", Giuffrè, Milano, 1988, pag. 108; G. FRATTINI, I principi di redazione del bilancio di esercizio nello schema di legge per l'attuazione della quarta direttiva comunitaria, in AA.VV., "La IV e la VII direttiva Cee nel progetto di attuazione", a cura di A. Provasoli, Giuffrè Milano, 1989, pag. 13.

[8] Per una comparazione, cfr. Organisation de coopération et développement économiques (Ocde), Relations entre fiscalité et comptabilité - Comptabilisation de l'impôt sur les bénéfiques, Rapport du Group de travail sur les normes comptables, Ocde, 1987. Per un confronto più recente sullo stato di rilevazione contabile della fiscalità differita in ambito europeo, cfr. O. HOOGENDOORN, Accounting and taxation in Europe. A comparative overview, in "The European Accounting Review", 1996, Supplement, pag. 789; per i singoli ordinamenti si rinvia ai seguenti scritti ed ai relativi, numerosi, riferimenti bibliografici, cfr. per la Svezia: K. ARTSBERG, The link between commercial accounting and tax accounting in Sweden, ivi, 1996, pag. 803; per la Danimarca, cfr. M. CHRISTIANSEN, The relationship between accounting and taxation in Denmark, ivi, 1996, pag. 823; per la Norvegia, cfr. A. EILIFSEN, The relationship between accounting and taxation in Norway, ivi, 1996, pag. 839; per la Cecoslovacchia, cfr. HOLECKOVA, Relationship between accounting and taxation in the Czech Republic, ivi, 1996, pag. 863; per la Polonia, cfr. A. JARUGA-J. WALIŃSKA-E. BANIEWICZ, The relationship between accounting and taxation in Poland, ivi, 1996, pag. 886; per la Finlandia, cfr. M. JÄRVENPÄÄ, The relationship between taxation and financial accounting in Finland, ivi, 1996, pag. 905.

[9] Per l'affermazione nella dottrina tedesca che l'obbligo di iscrivere le imposte differite in bilancio già discendesse dall'Aktengesetz (AktG) del 1965 e che l'attuazione della quarta direttiva Cee non ha portato, in questo settore, ad uno specifico obbligo, cfr. D. PFAFF-T. SCHR...ER, The relationship between financial and tax accounting in Germany - the authoritative and reverse authoritative principle, in "The European Accounting Review", 1996, pag. 974, con riferimento alle disposizioni dello Handelsgesetzbuch (Hgb), § 274, par. 1 e 2, con ampia bibliografia. Inoltre, cfr. J.E.HARM-K. KÜTING, Bilanzierungsprobleme von latenten Steuern im Rahmen der 4. EG-Richtlinie, in "Zeitschrift für Betriebswirtschaft", 1979, pag. 891; J.E. HARMS-K. KÜTING, Latente Steuern im Konzernabschluss, in "Zeitschrift für Betriebswirtschaft", 1981, pag. 146; W. ZIEGLER, Zur Berücksichtigung latenter Steuern im künftigen EG-Jahresabschluss, in "Der Betrieb", 1980, pag. 2401; K. HILLE, Latente Steuern im Einzel- und Konzernabschluss, Beiträge zum Rechnungs- Finanz und Revisionswesen, Band 5, Frankfurt am Main-Bern, Verlag Peter Lang, 1982, pag. 254. Per analoghe affermazioni della dottrina francese, in mancanza di una disposizione esplicita, cfr. M. VALLAS, La situation fiscale latente, in "Revue française de comptabilité", 1972, Mars, pag. 69; M. LEDOUBLE, Pour une meilleure comptabilisation de l'incidence de l'impôt sur les bénéfiques, in "Revue française de comptabilité", 1979, Octobre, pag. 528; P. SAQUET, Comptabilisation de la situation fiscale latente: état de la question, in "Revue française de comptabilité", 1980, Août, pag. 451; Ordre des experts comptables et de comptables agréés, Comptabilité et fiscalité, Etude présentée à l'occasion du XXXVe Congrès national, 1980, pag. 109; A. BARALE, La fiscalité latente: le principe de non comptabilisation et ses incidences financières, in "Revue française de comptabilité", 1984, Décembre, pag. 204; S. GRIFFITHS, La mise en évidence de la situation fiscale latente dans les comptes consolidés des grandes sociétés françaises, in "Revue française de comptabilité", 1985, Décembre, pag. 37; D. CORMIER-B. RAFFOURNIER, La situation fiscale latente: où en est-on?, in "Revue française de comptabilité", 1986, Décembre, pag. 25; M. COZIAN, Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, Paris, 1986, pag. 179; O. BREILLOT, Faut-il comptabiliser les impôts différés en France?, in "Revue française de comptabilité", 1987, Juin, pag. 39; O. AZIERES-A. GATET, Comptabilisation des impôts différés, in "Revue française de comptabilité", 1994, Février, pag. 12; A. FRYDLENDER-D.PHAM, Relationships between accounting and taxation in France, in "The European Accounting Review", 1996, pag. 851.

[10] Cfr. I. STITT, Deferred tax accounting, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London, 1985, pag. 69: "There is no specifically stated requirement in the Companies Act for deferred tax accounting to be implemented. However, the basic accruals concept of accounting is embodied in the legislation (CA 1985, Sch. 4, paragraph 13); the need to account for deferred taxation conforms with the accruals concept. Moreover, the concept of prudence [paragraph 12(b) ibidem] can also be interpreted as requiring deferred tax accounting"; cfr. anche pag. 70: "... a company can decide whether some information is shown on the face of the accounts or in notes to the accounts..." e: "The decision as to whether disclosure of any deferred tax balance should be made on the face of the balance sheet or in the notes to the balance sheet rests with the director of the company", con riferimento al Companies Act 1985, Schedule 4, con cui fu data definitiva ed organica sistemazione alle disposizioni di attuazione della quarta direttiva Cee. Per un'analisi più recente sullo stato di rilevazione contabile della fiscalità differita, cfr. M. LAMB, The relationship between accounting and taxation: The United Kingdom, in "The European Accounting Review", 1996, pag. 946, con riferimenti bibliografici; per l'Irlanda, cfr. A. PIERCE, The relationship between accounting and taxation in the Republic of Ireland, ivi, 1996, pag. 958. Per l'opinione, nella dottrina olandese, che i principi contabili in materia di fiscalità differita emanati dal Raad voor de Jaarveslaggeving sono considerati come un'interpretazione del principio del true and fair view della quarta direttiva, cfr. M. HOOGENDOORN, Accounting and taxation in the Netherlands, in "The

European Accounting Review", 1996, pag. 875. Per l'esistenza di un espresso obbligo nella legislazione commerciale belga, cfr. A. JORISSEN-L. MAES, The principle of fiscal neutrality: the cornerstone of the relationship between financial reporting and taxation in Belgium, in "The European Accounting Review", 1996, pag. 922, con ulteriori riferimenti bibliografici.

[11] Cfr. A. CANZIANI, La redazione dei bilanci consolidati fra le premesse teoriche e soluzioni tecniche, in "Gruppi di imprese", Atti del convegno tenutosi a Brescia il 13-14 marzo 1992, pag. 84.

[12] Il superamento della teoria dell'imposta esigibile - della concezione, cioè che ritiene corretta l'imputazione delle imposte sul reddito nel conto economico dell'esercizio in misura pari all'importo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi del corrispondente periodo d'imposta - era, infatti, visibile in alcuni autori italiani già alla fine degli anni ottanta, cfr. AA.VV., Problemi di valutazione per il bilancio di esercizio, (a cura di G. Mazza), Giuffrè, Milano, 1980, pag. 54; G. TOMASIN, I principi contabili: natura ed importanza per una corretta informazione contabile e per la soluzione di problemi giuridici, civilistici e tributari, in "La determinazione del reddito nelle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa", Padova, Cedam, 1982, pag. 196; M. SORDINI, Il bilancio di esercizio delle imprese secondo la IV direttiva Cee, Giuffrè, Milano, 1983, pag. 87; G. FRATTINI, Intorno alle impugnative di bilancio per ammortamenti anticipati e valutazioni lifo, in "Riv. dott. comm.", 1988, pag. 30; F. DEZZANI, La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, in "L'impresa e il dottore commercialista nella prospettiva comunitaria", citato, pag. 193; F. DEZZANI, Frazionamento delle plusvalenze patrimoniali. Iscrizione "delle imposte differite", in "il fisco", 1990, pag. 815; P. TARIGO, La valutazione in bilancio della fiscalità differita e latente, Giuffrè, Milano, 1991. Sulle informazioni da fornire nella nota integrativa in merito agli effetti fiscali potenziali connessi a particolari riserve in temporanea sospensione da imposta, cfr. DEZZANI, Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio: aspetti contabili, in "Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio", Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 1986, pag. 60. Crescenti, invece, i contributi dottrinali a partire dagli anni novantadue, tra i quali si segnalano: R. CAMEL-COOPERS & LYBRAND, Il bilancio delle imprese, in "Il Sole-24 Ore", 1992, pag. 298; M. CARATTOZZOLO, Il bilancio d'esercizio negli aspetti contabili e civilistici, Buffetti, Roma, 1992, pag. 462; E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, Cedam, Padova, 1992, pag. 78; M. PIAZZA, Il raccordo tra reddito d'esercizio e reddito fiscale. Gli effetti fiscali della nuova disciplina sul bilancio d'esercizio, in AA.VV., "Il bilancio d'esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile", Giuffrè, Milano, 1992, pag. 312; G. ANDREANI, Nuovo bilancio. Appendice fiscale e imposte, in "il fisco", 1993, pag. 1982; M. BENNI-R. CHIUSOLI-C. COLLETTI, Le imposte differite nel nuovo bilancio d'esercizio, Etas, Milano, 1993; M. COMOLI, Le imposte sul reddito: un modello di riferimento per la ricognizione nel bilancio d'esercizio (definizione delle linee generali), in "Riv. dott. comm.", 1993, pag. 613; G. GELOSA, Imposte differite da non scordare, in "Italia Oggi", 28 dicembre 1993; LUPI, Normativa fiscale e bilancio bancario, in AA.VV. "Il bilancio degli enti creditizi", Edibank-Iceb, Milano, 1993, pag. 406 pur scettico sulla diffusione della fiscalità differita in ordinamenti meno pragmatici di quello inglese; R. LUPI, Le implicazioni fiscali nella redazione del bilancio delle aziende di credito, in "Riv. dir. trib.", 1993, pag. 1263; ASSONIME, Circolare n. 42 del 10 marzo 1994; ASSIREVI, Documento n. 35 del 1994, Trattamento contabile degli ammortamenti nel bilancio d'esercizio, in "Il Sole 24-Ore", 6 aprile 1994, pag. 20; L. BORRE', La rappresentazione delle imposte sul reddito nel bilancio d'esercizio secondo la disciplina civilistica di attuazione della IV direttiva Cee, in "Riv. dott. comm.", 1994, pag. 27; F. COLAGRANDE, Bilancio consolidato, gli aspetti fiscali, in "Le società", 1994, pag. 14; G.E. COLOMBO, Il bilancio d'esercizio, in "Trattato delle società per azioni", diretto da G.E. Colombo e G.B. Portal, 7*, Bilancio d'esercizio e consolidato, Utet, Torino, 1994, pagg. 130, 218, 241 e appendice di aggiornamento; L. DEL FEDERICO, Differenze tra utile di bilancio e reddito imponibile. Contabilizzazione delle imposte anticipate e differite, in "il fisco", 1994, pag. 2418; R. LUNELLI, Nuovo conto economico e interferenze tributarie, in "il fisco", 1994, pag. 2878; F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 113; F. SUPERTI FURGA, Le rettifiche fiscali nel bilancio di esercizio, in "Riv. dott. comm.", 1994, pagg. 10, 12 e 15; A. VASAPOLLI, Le imposte sul reddito di competenza, in "Corr. Trib.", 1994, allegato n. 1; A. VIGANÓ, Ammortamenti anticipati ed imposte differite, in "Riv. dott. comm.", 1994, pag. 237; A. PROVASOLI, La valutazione dei crediti di finanziamento nel bilancio d'esercizio e nelle scelte di convenienza delle imprese bancarie, in "Riv. dott. comm.", 1995, pag. 475; G. ANDREANI, La "variabile fiscale" nella determinazione del valore di trasferimento delle aziende, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 255; M. COMOLI, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio. Profili economico-aziendali e principi di ragioneria, Giappichelli, Torino, 1996; F. ROCCHI, Accounting and taxation in Italy, in "The European Accounting Review", 1996, pag. 987; L. TREICHLER-P. TOGNOLO, Le imposte differite nella prassi italiana e internazionale. Analisi, commenti e soluzioni tecniche, Price Waterhouse, Cedam, Padova, 1996; M. CARATTOZZOLO, Il bilancio d'esercizio, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 643; G.B. PORTALE, Il "tax asset" nel bilancio di esercizio delle banche, in "Banca, borsa, tit. cred.", 1998, pag. 685; P. CAPALDO, Con l'introduzione dei principi le imposte differite e quelle anticipate non modificano la redazione dei conti. Ma "arbitro" sarà sempre il codice civile, in "Il Sole-24 Ore", 24 aprile 1999, pag. 20; F. DEZZANI, La voce "imposte" del conto economico. Irpeg, Irap ed imposte differite, in "il fisco", 1999, pag. 4399.

[13] Sulla raccomandazione della Consob di adottare i principi dello Iasc che non siano in contrasto con le norme di legge e nell'ipotesi in cui quelli predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti risultino incompleti o mancanti, cfr. Consob, 8 aprile 1982, n. 1079, ai fini degli accertamenti e delle verifiche per la revisione e la certificazione dei bilanci delle società con azioni quotate in borsa.

- [14] Sulla necessità che in un sistema come quello italiano, a differenza dei paesi di common law, l'assunzione di regole tecniche tratte da principi contabili debba rispondere alle finalità ed ai principi gerarchicamente sovraordinati della legge, cfr. G.E.COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Utet, Torino, 1987, pag. 145. Sul valore giuridico dei principi contabili, come regole tecniche di interpretazione ed integrazione dell'ordinamento, con particolare riferimento alla situazione normativa che si è creata in conseguenza dell'eliminazione, dall'art. 4, D.P.R. n. 136 del 1975, del riferimento ai "corretti principi contabili", vedi estesamente: E. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, Utet, Torino, 1995, pagg. 10-30, traendo argomenti anche dai lavori preparatori del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e, in particolare, dalla giustificazione che nella Relazione ministeriale accompagnatoria è offerta di tale soppressione, vista come un "semplice adattamento formale". Contra: M. BUSSOLETTI, *Principi e criteri di valutazione nel bilancio*, in AA.VV., "La nuova disciplina dei bilanci di società" (Commento al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127), a cura di M. Bussoletti, Quaderni di diritto commerciale europeo (a cura di C. Angelici e G. Marasà), Giappichelli, Torino, 1995, pag. 86. Per una rassegna sul ruolo dei principi contabili nazionali nella dottrina aziendalistica, anche secondo i più recenti orientamenti, si rinvia a: P. DE MARTINI, *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese*, Cedam, Padova, 1999, pag. 186.
- [15] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 4, *I principi base delle immobilizzazioni tecniche*, gennaio 1979, par. Raffronto con la legislazione civilistica e fiscale, cit., pag. 68.
- [16] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 6, *I crediti*, maggio 1980, par. Raffronto con la legislazione civilistica e fiscale, cit., pag. 33, nota 27.
- [17] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 7, *Debiti ed altre passività*, aprile 1981, par. Legislazione fiscale, cit., pag. 9, nota 11.
- [18] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 9, *Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera*, settembre 1988, par. Raffronto con la normativa fiscale, cit., pag. 34, nota 12.
- [19] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 8, *Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato*, settembre 1983, par. E.IV.b.2. Attività potenziali, cit., pag. 75.
- [20] Cfr. Commissione Ladc - Libera Associazione Dottori Commercialisti, Norma n. 104/1989, *Contabilizzazione delle imposte con criterio economico-contabile*, in "il fisco", 1990, pag. 1336.
- [21] E' irrilevante, ai fini della presente analisi, la diversa nozione di differenza temporanea che il principio contabile Ias 12 assumeva, nella versione del 1979, in rapporto a quella - temporary difference - sopra delineata nel testo, più ampia, che si rifà invece alla definizione resa originariamente dal principio americano Sfas n. 96, cfr. Financial Accounting Standards Board (Fasb), *Statement of Financial Accounting Standards No. 96, Accounting for income taxes*, December 1987, Appendix E, par. 206; Fasb, *Statement of Financial Accounting Standards No. 100, Accounting for income taxes - Deferral of the effective date of Fasb Statement No. 96*, December 1988, e successivamente recepita, oltre che dalla nuova versione dello stesso Ias 12, anche dal principio contabile italiano n. 25 sul trattamento delle imposte sul reddito. Nell'accezione dello Ias 12 del 1979, cit., *Definitions*, par. 3, le differenze temporanee - timing differences - si originano dal confronto dei valori del conto economico con i corrispondenti valori assunti a fini fiscali.
- [22] Cfr. International Accounting Standards Committee (Iasc), *Ias 12, Accounting for taxes on income*, July 1979, par. 42.
- [23] Cfr. I.A.S.C., *Ias 12, Accounting for taxes on income*, cit., par. 43: "However, the tax expense for the period may exclude the tax effects of certain timing differences when there is reasonable evidence that these timing differences will not reverse for some considerable period (at least three years) ahead. There should also be no indication that after this period these timing differences are likely to reverse. The amount of timing differences, both current and cumulative, not accounted for should be disclosed".
- [24] Cfr. I.A.S.C., *Ias 12, Accounting for taxes on income*, cit., par. 44: "The tax effect of timing differences that result in a debit balance or a debit to the deferred tax balance should not be carried forward unless there is a reasonable expectation of realisation".
- [25] Cfr. art. 31, comma 1, lettera c), quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/660/Cee, relativa ai conti annuali: "occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare: aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; bb) occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione; cc) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile".
- [26] Cfr. I.A.S.C., *Ias 12, Accounting for taxes on income*, cit., par. 21.

[27] Accounting Standards Committee (A.S.C.), Statements of Standards Accounting Practice, SSAP 15, Accounting for deferred tax, Revised May 1985, par. 24.

[28] SSAP 15, Accounting for deferred tax, cit., par. 25: "Tax deferred or accelerated by the effect of timing differences should be accounted for to the extent that it is probable that a liability or asset will crystallise"; par. 26: "Tax deferred or accelerated by the effect of timing differences should not be accounted for to the extent that it is probable that a liability or asset will not crystallise"; par. 27: "The assessment of whether deferred tax liabilities or assets will or will not crystallise should be based upon reasonable assumptions".

[29] Così: Accounting Standards Board (Asb), Discussion paper on Accounting for Tax, 1995, paragrafi 5-7; Asb, Financial Reporting Exposure Draft, Fred 19, Deferred tax, August 1999.

[30] Ssap 15, Accounting for deferred tax, cit., par. 30: "Deferred tax net debit balances should not be carried forwards as assets, except to the extent that they are expected to be recoverable without replacement by equivalent debit balances". Cfr. MUNSON, A guide to accounting standard - Deferred tax, in "Accountants Digest", Summer 1985, pag. 13; DAVIES-PATERSON-WILSON, UK Gaap - Generally accepted accounting practice in the United Kingdom, Ernst & Young, Longman, 1989, pag. 324.

[31] Accounting Principles Board (Apb), Opinion No. 11, Accounting for income taxes, New York, 1967. Sulle restrizioni in materia di imposte anticipate - deferred tax assets - nel passaggio dall'uno all'altro principio contabile, cfr. D. BERESFORD-L. BEST-J. WEBER, Accounting for income taxes: change is coming, in "Journal of Accountancy", January 1984, pag. 72; J.T. PARKS, A guide to Fasb's overhaul of income tax accounting, in "Journal of Accountancy", April 1988, pag. 25; M.J. FISCHER, Shortcutting Fasb No. 96's scheduling exercise, in "Journal of Accountancy", February 1989, pag. 42. Per un'indagine statistica sull'applicazione dell'Apb, Opinion No. 11, nei bilanci delle società statunitensi, cfr. J. HASSELBACK, An empirical examination of annual report presentation of the corporate income tax expense, in "The Accounting Review", April 1976, pag. 269; H.C. HERRING-F.A. JACOBS, Interperiod tax allocation in an issue the accounting profession has left unresolved for too long, in "The Journal of Accountancy", August 1976, pag. 52; S. DAVIDSON-L. SKELTON-R. WEIL, A controversy over the expected behavior of deferred tax credits, in "Journal of Accountancy", April 1977, pag. 53; S. DAVIDSON-L. RASCH-R. WEIL, Behavior on the deferred tax credit account, 1973-82, in "Journal of Accountancy", October 1984, pag. 138. In generale, sull'applicazione dell'APB, Opinion No. 11, cfr. B. ROBBINS-S. SWYERS, Accounting for income taxes: predicting timing difference reversal, in "Journal of Accountancy", September 1984, pag. 108. Cfr. anche: M. MOONITZ, Income taxes in financial statements, in "The Accounting Review", April 1957, pag. 175; R. PERRY, Comprehensive income tax allocation, in "The Journal of Accountancy", February 1966, pag. 23; H. BEVIS, Contingencies and probabilities in financial statements, in "The Journal of Accountancy", October 1968, pag. 37.

[32] Già basato sul liability method era, invece, il principio contabile australiano, Statement of Accounting Standards DS4, Accounting for Company Income Tax, cfr. F.L. CLARKE, Deferred tax accounting is still hocus-pocus, in "The Accountant", 1976, pag. 523. Si veda, nella dottrina meno recente: P. GRADY, Tax effect accounting when basic federal income tax rate changes, in "The Journal of Accountancy", April 1964, pag. 25.

[33] Cfr. Sfas No. 96, Accounting for income taxes, cit., par. 17.

[34] Cfr. Sfas No. 96, Accounting for income taxes, cit., paragrafi 17-19, 55-61, 121-125.

[35] Cfr. art. 102, comma 1-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[36] Cfr. Iasc, Ias 12, Accounting for taxes on income, cit., par. 47: "The potential tax saving related to a tax loss that is available to be carried forward for the determination of taxable income in future periods should not be included in net income until the period of realisation, except as described in paragraphs 48 e 49".

[37] Cfr. Ssap 15, Accounting for deferred tax, cit., par. 30.

[38] Cfr. Ssap 15, Accounting for deferred tax, cit., Appendix, paragrafi 13-14.

[39] Cfr. Sfas No. 96, Accounting for income taxes, cit., par. 50: "An operating loss or tax credit carryforward is recognized as a reduction of a deferred tax liability for temporary differences that will result in taxable amounts during the operating loss or tax credit carryforward period. Carryforward amounts from prior years are available (subject to limitations in the tax law) to reduce a deferred tax liability for temporary differences that arise in the current years. Provisions in the tax law that limit utilization on an operating loss or tax credits are applied in determining the amount by which a deferred tax liability is reduced. The tax benefit of an operating loss or tax credit carryforward that cannot be recognized as a reduction of a deferred tax liability is not recognized as an asset regardless of the probability that the enterprise will generate taxable financial income in future years" e par. 108: "The Board believes that the requirements for recognition of tax benefits should be the same for (a) tax loss

carryforward and (b) temporary differences that will result in deductible amounts in future years. In substance, both are the same - both are amounts deductible on tax returns in future years".

[40] Cfr. Iasc, Ias 12, Accounting for taxes on income, cit., par. 48; "The potential tax saving relating to a tax loss carryforward may be included in the determination of net income for the period of the loss if there is assurance beyond any reasonable doubt that future taxable income will be sufficient to allow the benefit of the loss to be realised".

[41] Cfr. Apb, Opinion No. 11, cit.: "... Realization of the tax benefit of a loss carry-forward would appear to be assured beyond any reasonable doubt...". Nella dottrina, cfr. H. BEVIS-R. PERRY, Accounting for income taxes. An interpretation of Apb Opinion No. 11, The American Institute of Certified Public Accountants, New York, 1969. Si veda anche: E.L. HICKS, Income tax allocation, in "Financial Executive", October 1963, pag. 46; R. PERRY, Comprehensive income tax allocation, in "The Journal of Accountancy", February 1966, pag. 31. L'analisi menzionata nel testo fu svolta da: H.A. BLACK, Interperiod allocation of corporate income taxes, in "Accounting research study No. 9", New York, The American Institute of Certified Public Accountants, 1966. Cfr. M.A. VAN HOEPEN, Anticipated and deferred corporate income tax in companies' financial statements, Kluwer, Deventer, 1981, pag. 255. Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. TARIGO, La valutazione in bilancio della fiscalità differita e latente, cit., pagg. 232 e seguenti.

[42] Le note esplicative chiarivano che tale ultima condizione era soddisfatta quando la formazione della perdita fiscale fosse stata conseguenza diretta di un evento specifico e straordinario che si inquadra nell'ambito di una situazione economica generale dell'impresa tendenzialmente positiva, sia in relazione alle passate gestioni, sia a quelle prevedibili per il futuro, cfr. Iasc, Ias 12, Accounting for taxes on income, cit., Explanation, par. 25: "However, in rare circumstances, the inclusion of this potential tax saving in the determination of net income for the period of the loss may be considered appropriate. If a potential tax saving is to be dealt with in this manner, the consideration of prudence requires that there is assurance beyond any reasonable doubt that future taxable income will be sufficient to allow the benefit of the loss to be realised. For example, the condition of assurance beyond any reasonable doubt would be satisfied if the following conditions exist: (a) the loss results from an identifiable and non-recurring cause, and (b) a record of profitability by the enterprise has been established over a long period and is expected to continue".

[43] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 8, Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato, cit., par. E.IV.b.2. Attività potenziali, cit., pag. 75. La possibilità di iscrivere il beneficio fiscale nell'esercizio stesso di formazione della perdita è, infatti, subordinata, secondo il principio italiano, alla regola del realizzo assicurato oltre ogni ragionevole dubbio, agli effetti della quale rilevano congiuntamente: 1) la derivazione della perdita da un evento ben identificabile, eccezionale e non ricorrente; 2) il conseguimento di redditi per un lungo periodo di tempo; 3) la non evidenza che i benefici derivanti dal riporto in avanti saranno sospesi; 4) la certezza di produrre imponibili futuri sufficienti a compensare la perdita entro i limiti temporali del riporto.

[44] Cfr. Ssap 15, Accounting for deferred tax, cit., Appendix, par. 14: "Deferred tax relating to current trading losses may be treated as recoverable when: (a) the loss results from an identifiable and non-recurring cause; and (b) the enterprise, or predecessor enterprise, has been consistently profitable over a considerable period, with any past losses being more than offset by income in subsequent periods; and (c) it is assumed beyond reasonable doubt that future taxable profits will be sufficient to offset the current loss during the carry-forward period prescribed by tax legislation".

[45] Cfr. Iasc, Ias 12, Accounting for taxes on income, cit., par. 49: "If the criteria set out in paragraph 48 is not satisfied, the tax saving relating to a loss carryforward should be included in the determination of net income for the period of the loss to the extent of the net credits in the deferred tax balance that will reverse or can be reserved within the period during which the loss can be claimed as a tax benefit", e Explanation, par. 26.

[46] Con l'unica eccezione del principio statunitense Sfas n. 96, che adottava un metodo molto più scientifico e rigoroso, secondo quanto sopra illustrato. L'adozione formale di tale principio non fu, per altro, mai richiesta alle imprese statunitensi, a causa della sua elevata complessità, così: B.C. AYERS, Deferred tax accounting under Sfas No. 109: an empirical investigation of its incremental value-relevance relative to Apb No. 11, in "The Accounting Review", April 1988, pag. 196, nt. 1, mentre, a partire dal 1993, fu adottato il nuovo Sfas n. 109, cfr. Financial Accounting Standards Board (Fasb), Statement of Financial Accounting Standards No. 109, Accounting for income taxes, February 1992.

[47] Cfr. art. 52, comma 1, e art. 75, comma 4, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per la relazione di "dipendenza rovesciata", cfr. G. FALSITTA, Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 8. In generale sui due principi nei rapporti tra valutazioni civilistiche e fiscali, oltre allo scritto succitato, cfr. G.C. CROXATTO, Disposizioni generali sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, in "Dir. prat. trib.", 1973, I, pag. 1131; G.C. CROXATTO, Divergenze tra reddito contabile e reddito fiscale d'impresa: una comparazione con le legislazioni straniere, in "Problemi societari e fiscali di attualità", Scritti in memoria di Luigi Antonelli, Giuffrè, Milano, 1974, pag. 263; A. CICOGNANI, L'imposizione del reddito

d'impresa, Cedam, Padova, 1980, pag. 104; G.C. CROXATTO, Intervento, in *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, Atti del Convegno di Sanremo 21-23 marzo 1980, Cedam, Padova, 1981, (estratto); E. NUZZO, Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione, in "Giur. comm", 1985, I, pag. 810; BAFILE, Reddito d'impresa e bilancio nel nuovo T.U. nelle imposte sui redditi, in "Rass. trib.", 1987, I, pag. 374; E. POTITO, I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi, in "Riv. dir. fin. sc. fin.", 1989, I, pag. 28; R. LUPI, La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie, in "Rass. trib.", 1990, I, pag. 699; A. FANTOZZI, La nuova disciplina del bilancio di esercizio in attuazione della IV direttiva Cee: i rapporti fra la nuova disciplina del bilancio e la normativa tributaria, in "Riv. dir. trib.", 1991, I, pag. 587; A. MONTI, Reddito civile e reddito fiscale, Cedam, Padova, 1994, passim; E. NUZZO, L'adeguamento delle disposizioni fiscali sul reddito d'impresa alla nuova disciplina di bilancio, con particolare riguardo a quello degli enti finanziari e creditizi, in "Riv. dir. trib.", 1994, I, pag. 363; S. LA ROSA, Le norme "generali" sui rapporti tra bilancio e dichiarazione. (Artt. 75, commi 3, 4, 6 e 76, comma 6), in "Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico", Cedam, Padova, 1988, pag. 581; E. NUZZO, Esegesi delle norme in tema di documentazione delle componenti negativi del reddito d'impresa, in "Rass. trib.", 1995, pag. 18.

[48] Cfr. art. 64, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[49] Cfr. art. 54, comma 1, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, lettera soppressa dell'art. 21, comma 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1997. Sul fatto di incorrere "nell'imponibilità delle plusvalenze iscritte o delle sopravvenienze attive" esponendo nel netto patrimoniale, in contropartita al conto economico, le poste contenenti le cosiddette "rettifiche fiscali", cfr. R. LUPI, *Normativa fiscale e bilancio bancario*, in AA.VV., "Il bilancio degli enti creditizi", Edibank - Iceb, Milano, 1993, pag. 407. Sulla necessità, avvertita dalla stessa Consob, di acquisire l'avviso della stessa amministrazione finanziaria, "onde evitare i rischi di successivi recuperi a tassazione insiti in alcune delle soluzioni proposte", cfr. Consob, nota del 12 aprile 1994, in "Il Sole-24 Ore", 13 aprile 1994, pag. 23.

[50] Cfr. art. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598: "Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonché delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli artt. 62 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597".

[51] In specie degli incrementi patrimoniali riferibili ai "beni merce", cfr. da ultimo: Cass., SS.UU. civ., 11 ottobre 1996, dep. 12 giugno 1997, n. 5290, in "il fisco", 1997, pag. 10233.

[52] Cfr. E. NUZZO, *La rappresentazione nei documenti contabili delle imposte anticipate e differite*, cit., pagg. 217 e seguenti.

[53] Cfr. D.M. 1° aprile 1999, quadro RA, Reddito d'impresa: "Nel rigo RA45 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate... (omissis) nonché l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi".

[54] Cfr. Consob, Divisione Affari Contabili, comunicazione del 30 luglio 1999, n. 99059010, *Trattamento contabile della fiscalità differita attiva e passiva*.

[55] Per la presentazione del net-of-tax method in alternativa al gross method ai fini dell'imputazione delle imposte anticipate e differite al conto economico, cfr. M.A. VAN HOEPEN, *Anticipated and deferred corporate income tax in companies' financial statements*, cit., pag. 39.

[56] Per la sua, inusuale negli anni ottanta, configurazione come criterio attinente alle modalità di presentazione del bilancio, cfr. D. BERESFORD-L. BEST-J. WEBER, *Accounting for income taxes: change is coming*, cit., pag. 76; M. DAVIES-R. PATERSON-A. WILSON-U.K. GAAP, *Generally accepted accounting practice in the United Kingdom*, cit., pag. 312.

[57] Per l'irrelevanza del bilancio consolidato agli effetti fiscali, si veda per tutti: G. TREMONTI, *La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1988, pag. 7: "il sistema fiscale italiano non conosce il gruppo di società".

[58] Per esemplificazioni pratiche del net-of-tax-method si veda anche Sfas n. 96, citato, paragrafi 189-190.

[59] Cfr. Iasc, Ias 12, *Accounting for taxes on income*, cit., par. 34: "The tax expense related to accounting income from the ordinary activities of the enterprise is usually presented as a separate item in the income statement. The tax attributable to an unusual item is included with that item because it directly relates to it. Disclosure is made of this related tax amount"; cfr. par. 35: "Deferred tax balances are not part of the shareholders' interests and are generally presented as separate items in the balance sheet. Debit and credit balances representing deferred taxes may be offset".

[60] Cfr. P. CAPALDO, Con l'introduzione dei principi le imposte differite e quelle anticipate non modificano la redazione dei conti. Ma "arbitro" sarà sempre il codice civile, cit., pag. 20, a proposito delle imposte anticipate, rilevando che "tali imposte vengono spesso implicitamente inglobate o, se si preferisce, vengono scontate nel computo delle voci di bilancio a cui esse si ricollegano. Soprattutto quando i componenti di reddito che originano le imposte anticipate non sono di oggettiva determinazione, ma sono frutto di valutazioni e congetture, accade di frequente che, in sede di stima, si tenga conto - tra i tanti elementi - anche dell'effetto fiscale conseguente alla loro non immediata deducibilità. Ne deriva così che, ad esempio, un possibile onere (per rischi in corso) di competenza dell'esercizio, ma fiscalmente non ancora deducibile, venga iscritto per un importo inferiore a quello di probabile manifestazione futura, sulla base dell'assunto che quando poi, in un futuro esercizio, effettivamente si verificherà, esso troverà copertura in parte nell'accantonamento in precedenza effettuato e in parte nel connesso risparmio d'imposta su cui quell'esercizio potrà far conto. Situazioni di questo tipo sono assai frequenti, per non dire normali, nel settore bancario. Agli inizi degli anni '90, in particolare, il fenomeno assunse dimensioni vistose perché - a seguito della pesante crisi economica che investì il nostro Paese - si profilavano pesanti perdite su crediti, che imponevano cospicui accantonamenti non immediatamente deducibili agli effetti fiscali. Anche per evitare ingiustificati aggravii fiscali e immotivati allarmismi sul reale stato di salute dell'impresa, di norma la calibratura di questi accantonamenti finiva per scontare indistintamente l'effetto fiscale in essi implicito, tanto più che tali accantonamenti erano legati a perdite che, da un lato, avevano carattere straordinario, dall'altro erano di assai difficile stima. Di qui la conferma che il fenomeno delle imposte anticipate, ancorché solo di rado trovi distinta iscrizione, ha nella realtà apprezzabile rilievo in sede di formazione del bilancio". Per la correttezza d'impiego del net-of-tax method, vedi anche: A. PROVASOLI, La valutazione dei crediti di finanziamento nel bilancio d'esercizio e nelle scelte di convenienza delle imprese bancarie, cit., pag. 478.

[61] Cfr. art. 12 comma 1 e 2, D.L. 7 gennaio 1995, n. 1: "1. All'art. 2427 del codice civile il numero 14) è sostituito dal seguente: '14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti sia dalle apposite voci del conto economico, sia dalle relative voci dello stato patrimoniale, e la fiscalità latente;' 2. Dopo il comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, è inserito il seguente: '4-bis. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie devono essere eliminate sia dal conto economico che dallo stato patrimoniale consolidati, tenendo anche conto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'effetto fiscale latente'".

[62] Cfr. D. DEZZANI, Devono essere indicate le "imposte latenti". L'appendice fiscale viene rappresentata nella "nota integrativa", in "il fisco", 1995, pag. 1140; F. DEZZANI, Diverse sono le "imposte dovute" e quelle sul frazionamento delle plusvalenze. Le fiscalità latente va indicata nella nota integrativa, in "il fisco", 1995, pag. 2314; G. GAVELLI, Imposte anticipate, differite, latenti e probabili, in "il fisco", 1995, pag. 3776.

[63] Cfr. I. STITT, Deferred tax accounting, cit., pag. 5.

[64] P. TARIGO, La valutazione in bilancio della fiscalità differita e latente, cit., pag. 43.

[65] Concludevano, pertanto, per una distinzione delle due nozioni, individuando fiscalità latente nelle riserve occulte sul magazzino valutate a Lifo ai sensi dell'art. 2426, n. 10, del codice civile, ovvero nel maggior valore civilistico di immobilizzazioni completamente ammortizzate a soli fini fiscali: P. CEPPELLINI-P. PATRONI NEGRI, Sulle nuove norme per il bilancio d'esercizio indispensabili chiarimenti del Fisco. Un rebus le imposte latenti da indicare nella nota integrativa, in "Il Sole-24 Ore", 23 febbraio 1995, pag. 19.

[66] Cfr. M. PIAZZA, Esplicitati nella nota integrativa al bilancio delle Spa gli effetti delle rettifiche sullo stato patrimoniale e sulle imposte differite, in "Il Sole-24 Ore", 10 gennaio 1995, pag. 17, F. DEZZANI, Diverse sono le "imposte dovute" e quelle sul frazionamento delle plusvalenze. La fiscalità latente va indicata nella nota integrativa, cit., pag. 2315.

[67] C. ONETO, Le imposte pagate in anticipo emergono nella nota integrativa, in "Il Sole-24 Ore" pag. 15; non escludeva tale interpretazione, pur con alcune perplessità: G. GAVELLI, Imposte anticipate, differite, latenti e probabili, cit., pag. 3784.

[68] Per ulteriori riferimenti ad articoli apparsi sui quotidiani si rinvia a: A. ALFE', L'impugnativa di bilancio per mancata contabilizzazione delle imposte differite, in "Riv. dott. comm.", 1987, pagg. 280-281, note 27, 28 e 29.

[69] Cfr. Accounting Standards Board (Asb), Discussion paper on Accounting for Tax, 1995, paragrafi 5-7; Asb, Financial Reporting Exposure Draft, Fred 19, Deferred tax, August 1999. Sull'opposizione al Discussion Paper, cfr. M. LAMB, The relationship between accounting and taxation: the United Kingdom, cit., pag. 946.

[70] Cfr. Sfas No. 109, Accounting for income taxes, cit., paragrafi 10 e 18: "The objective is to measure

a deferred tax liability or asset using the enacted tax rate(s) expected to apply to taxable income in the periods in which the deferred tax liability or asset is expected to be settled or realized"; Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., par. 1: "The original Ias 12 required an enterprise to account for deferred tax using either the deferral method or a liability method which is sometimes known as the income statement liability method. Ias 12 (revised) prohibits the deferral method and requires another liability method which is sometimes known as the balance sheet liability method. The income statement liability method focuses on timing differences, whereas the balance sheet liability method focuses on temporary differences". Cfr. anche par. 47: "Deferred tax assets and liabilities should be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, base on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date".

[71] Cfr. Sfas No. 109, Accounting for income taxes, cit., par. 16, salvo alcune limitazioni, cfr. par. 9; Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., paragrafi 2, 15 e 24; cfr. Asb, Discussion paper on Accounting for Tax, cit., par. 28; Asb, Financial Reporting Exposure Draft, Fred 19, Deferred tax, cit..

[72] Cfr. Sfas No. 109, Accounting for income taxes, cit., par. 2.

[73] Cfr. Iasc, Background Paper, Exposure Draft, E49, Income taxes, 1994, paragrafi 42-43.

[74] Cfr. SFAS n. 109, Accounting for income taxes, cit., par. 92-97.

[75] Cfr. Sfas No. 109, Accounting for income taxes, cit., par. 94, considerata la nozione di attività assunta dallo Sfas n. 6, nei termini di "probable future economic benefits" agli effetti della quale si intende per probabile "that which can reasonably be expected or believed on the basis of available evidence or logic but is neither certain nor proved" e senza che tale locuzione sia usata "in a specific accounting or technical sense".

[76] In tal senso e con rinvio agli approfondimenti sul tema, cfr. T.R. PETREE-G.J. GREGORY-R.J. VITRAY, Evaluating deferred tax assets, in "Journal of Accountancy", March 1995, pag. 71; A.L. LEAHEY, A worksheet for accounting for deferred taxes, in "Journal of Accountancy", September 1995, pag. 87. Sulla valutazione di specifici deferred tax assets, cfr. L.C. DELAHANTY-L.A. VOLKERT, Eift update, Financial Accounting, in "Journal of Accountancy", July, 1994, pag. 95.

[77] Cfr. Sfas No. 109, Accounting for income taxes, cit., paragrafi 17-20.

[78] Cfr. Sfas No. 109, Accounting for income taxes, cit., paragrafi 21-22.

[79] Cfr. Sfas No. 109, Accounting for income taxes, cit., par. 23. Per approfondimenti sulla valutazione del deferred tax asset secondo il nuovo principio, oltre agli autori citati in nota 76, cfr. DELOITTE & TOUCHE LLP, Accounting for income taxes. An analysis of Fasb Statement No. 109, Wilton, Deloitte & Touche; B. AYERS, Deferred tax accounting under Sfas No. 109: an empirical investigation of its incremental value-relevance relative to Apb No. 11, cit., pag. 198.

[80] Asb, Financial Reporting Exposure Draft, Fred 19, Deferred tax, cit.: "Deferred tax assets would be recognised only to the extent that it was judged to be more likely than not that they would be recovered".

[81] Cfr. Iasc, Background Paper, Exposure Draft, E49, Income taxes, 1994, paragrafi 42-43.

[82] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., paragrafi 3 e 24. Non sono invece oggetto di valutazione ed iscrizione in bilancio, per espressa deroga, i deferred tax assets derivanti da: (a) disavviamento - negative goodwill - per il cui trattamento, vedi anche par. 32, si rinvia allo Ias 22, Business Combinations; (b) individuazione iniziale di una attività o passività in una transazione che (b1) non è rappresentata da una business combination e (b2) al momento della sua effettuazione non assume rilevanza né ai fini delle valutazioni di bilancio, né a quelli fiscali, vedi anche par. 33.

[83] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., par. 28. La compensazione delle deductible temporary differences con le taxable temporary differences è ammessa dal principio contabile solo se esse riguardano il medesimo soggetto attivo e passivo del tributo (same taxation authority e same taxable entity).

[84] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., par. 29, lettera a).

[85] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., par. 29, lettera b), e 30.

[86] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., paragrafi 31, 35 e 36.

[87] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., par. 35: "The criteria for recognising deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax losses and tax credits are the same as the criteria

for recognising deferred tax assets arising from deductible temporary differences".

[88] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., par. 35.

[89] Cfr. Iasc, Ias 12 (revised 1996), Income taxes, cit., par. 35.

[90] Cfr. Commissione Europea, Direzione Generale XV, Mercato interno e servizi finanziari, Esame della conformità fra lo Ias n. 12 e le direttive contabili europee, in "il fisco", 1999, pag. 11886.

[91] Cfr. art. 31, comma 1, lettera a), quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/660/Cee, relativa ai conti annuali.

[92] Cfr. Iasc, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, Underlying Assumptions, par. 22.

[93] Cfr. art. 31, comma 1, lettera c), quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/660/Cee.

[94] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 25, Il trattamento contabile delle imposte sul reddito, marzo 1999, Ipsoa, Milano, pubb. fogli mobili, par. G, Definizione e caratteristiche, pag. 19, nota 26, e par. H.I, Calcolo della tassazione differita, pag. 21, nota 30.

[95] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 25, Il trattamento contabile delle imposte sul reddito, cit., pagg. 21-22, nota 31, con richiamo al par. 54 dello Ias 12. Sul problema dell'attuazione nella dottrina statunitense, cfr. H. NURNBERG, Discounting deferred tax liabilities, in "The Accounting Review", October 1972, pag. 655; J. STEPP, Deferred taxes: the discounting controversy, in "Journal of Accountancy", November 1985.

[96] Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 25, Il trattamento contabile delle imposte sul reddito, cit., par. H. II. Perdite fiscali, pag. 22. Sul nuovo principio contabile italiano, cfr.: F. DEZZANI, "Le imposte differite" secondo i principi contabili, in "il fisco", 1999, pag. 5499; F. DEZZANI, Imposte differite nel bilancio consolidato, in "il fisco", 1999, pag. 6958; F. DEZZANI, Le imposte differite vanno calcolate sulle riserve in sospensione d'imposta?, in "il fisco", 1999, pag. 11885; P. PISONI, L'iscrizione in bilancio della fiscalità differita, in "il fisco", 1999, pag. 12206.

[97] Cfr. Consob, Divisione Affari Contabili, comunicazione del 30 luglio 1999, n. 99059010, Trattamento contabile della fiscalità differita attiva e passiva; Governatore Banca d'Italia, Provvedimento del 3 agosto 1999, (G.U. n. 188 del 12 agosto 1999), Fiscalità differita e modifica dei criteri contabili, par. 3.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.